

**DELIBERAZIONE 24 NOVEMBRE 2020**

**491/2020/R/EEL**

**DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)**

**L'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1135<sup>a</sup> riunione del 24 novembre 2020

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 di seguito: direttiva UE 2019/944);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con legge 9 agosto 2013, n.98;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, ed in particolare articolo 1 dal comma 60 (di seguito: legge 124/17 o legge concorrenza);
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la legge 21 settembre 2018, n. 108 (di seguito: legge 108/2018);
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (di seguito: D.L. milleproroghe) convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 giugno 2007, 155/07;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2012, 79/2012/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2012/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2014, 398/2014/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;

- la deliberazione dell’Autorità 4 giugno 2015 268/2015/R/eel (di seguito: Codice di rete tipo);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2016, 302/2016/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2016, 642/2016/E/com;
- la deliberazione dell’Autorità 25 maggio 2017, 375/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 agosto 2017, 610/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2017, 746/2017/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 novembre 2017, 762/2017/I/eel;
- la deliberazione dell’Autorità dell’1 febbraio 2018, 50/2018/R/eel, (di seguito: deliberazione 50/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 15 febbraio 2018, 89/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2019, 59/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 85/2019/R/com;
- deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2019, 197/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2020, 219/2020/R/com (di seguito: deliberazione 219/2020/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2019, 270/2019/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2016, 396/2019/R/eel (di seguito: deliberazione 396/2019/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 351/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 351/2020/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2020, 261/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 29 settembre 2020, 356/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com (di seguito: 426/2020/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (di seguito: TIS);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia 2020-2023 (di seguito: TIT);
- il vigente Teso integrato delle disposizioni dell’Autorità delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli obblighi di separazione contabile (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi della legge 18 giugno 2007, 73/07 (di seguito: TIV);

- il Quadro strategico dell’Autorità per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione 18 giugno 2019, 242/2019/A;
- il documento per la consultazione 26 settembre 2019, 397/2019/R/eel recante “*Servizio di salvaguardia per i clienti finali domestici e piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 397/2019/R/eel);
- il documento per la consultazione 19 dicembre 2019, 564/2019/R/com recante “*Rafforzamento degli obblighi informativi del codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali del mercato retail*” (di seguito: documento per la consultazione 564/2019/R/com);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2020, 220/2020/R/eel recante “*Servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui all’art. 1, comma 60 della legge n. 124/17*” (di seguito: documento per la consultazione 220/2020/R/eel).
- la determinazione 7 settembre 2020, DMRT/EMS/SPM/7/2020 (di seguito: determinazione 7/2020);
- lo schema di decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MiSE) trasmesso con comunicazione del 13 novembre 2020 (prot. Autorità 37319 del 16 novembre 2020) recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 481/95, intesta all’Autorità il potere di emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio;
- l’articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
- ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell’energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
- il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
- la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all’Autorità che, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, “in base ai costi effettivi del servizio”, i relativi corrispettivi da applicare;

- con il TIV, l’Autorità ha disciplinato le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
- la conformità del servizio di maggior tutela, così come implementato nell’ordinamento italiano, al dettato normativo europeo (in particolare alle disposizioni in tema di servizio universale e al diritto del cliente di ottenere una fornitura a prezzi ragionevoli – cfr. art. 3, comma 2, della direttiva 2009/72/CE) è stata, tra l’altro, riconosciuta dalla Corte di Giustizia UE; la medesima Corte ha altresì:
  - individuato come temporanea la funzione di cui alla lettera (b) sopra richiamata relativa alla tutela di prezzo, in quanto destinata ad essere superata non appena le condizioni del mercato stesso lo rendano possibile;
  - chiarito la portata del principio di proporzionalità cui devono conformarsi le discipline nazionali dei servizi di tutela, rispetto alle concrete ed effettive esigenze dei soggetti coinvolti;
- in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 (come da ultimo modificata dal D.L. milleproroghe) ha differito il previgente termine (dell’1 luglio 2020) di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all’1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all’1 gennaio 2022 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60);
- la medesima legge ha intestato, ancora una volta, all’Autorità e al MiSE specifici adempimenti; in particolare, ha affidato:
  - all’Autorità il duplice compito di:
    - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
    - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un “*servizio a tutele gradualì per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica*” (precedentemente denominato da tale legge “*servizio di salvaguardia*”), nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
  - al MiSE di:
    - i. adottare, con riferimento a entrambi i comparti di energia elettrica e gas naturale, un decreto per definire, sentite l’Autorità e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, le modalità ed i criteri per l’ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali, tenendo conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
    - ii. definire, su proposta dell’Autorità, sentita l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le condizioni, i criteri, le modalità, i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità, per l’iscrizione, la permanenza e l’esclusione dei soggetti iscritti all’elenco dei soggetti

abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali (c.d. elenco venditori di energia elettrica).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 396/2019/R/eel, l’Autorità ha avviato un procedimento, originariamente finalizzato all’acquisizione dei primi elementi informativi utili alla predisposizione della regolazione dell’allora servizio di salvaguardia che, ai sensi della previgente versione della legge concorrenza, avrebbe dovuto garantire la continuità della fornitura ai clienti finali domestici e alle piccole imprese a partire dall’1 luglio 2020 (data allora prevista di cessazione del servizio di maggior tutela); nell’ambito del predetto procedimento è stato quindi pubblicato un primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel sul servizio in parola;
- gli orientamenti prefigurati nel citato documento per la consultazione con riferimento alla regolazione dell’allora servizio di salvaguardia si fondavano sul presupposto che milioni di clienti avrebbero dovuto accedere a tale servizio il quale sarebbe pertanto divenuto, con ogni buona probabilità, la principale forma di approvvigionamento dei clienti di piccole dimensioni; a fronte di simile scenario, gli interventi regolatori, ivi prospettati, miravano a favorire un passaggio quanto più graduale possibile dal servizio di maggior tutela a quello di salvaguardia, ipotizzando, in alcuni casi, anche un diverso trattamento tra clienti domestici e non domestici in ragione del diverso grado di conoscenza del libero mercato; più in dettaglio, tali interventi prevedevano:
  - due possibili assetti del servizio: *il modello 1* che intestava rispettivamente all’Acquirente unico la responsabilità di approvvigionare l’energia elettrica necessaria all’erogazione del servizio e agli esercenti quella dell’attività di commercializzazione e *il modello 2* con assetto analogo a quello degli attuali servizi di ultima istanza del comparto elettrico e del gas naturale (in cui gli esercenti sono anche responsabili dell’approvvigionamento di energia elettrica/gas naturale);
  - condizioni economiche di erogazione del servizio che comportavano:
    - a. l’applicazione al cliente di un prezzo per la materia energia con la medesima struttura dei corrispettivi del servizio di maggior tutela (variabile nel tempo e indifferenziato al livello nazionale);
    - b. regole di quantificazione dei corrispettivi a copertura dei costi di approvvigionamento differenziate per tipologia di clientela, basate rispettivamente sui valori attesi dei prezzi del mercato all’ingrosso (c.d. *metodologia di determinazione ex-ante*) con riferimento ai clienti domestici e sui valori effettivi che si formano su detto mercato (c.d. *metodologia ex-post*), con riferimento ai clienti non domestici;
    - c. applicazione di un corrispettivo di commercializzazione determinato sulla base degli esiti delle aste con una metodologia tale, da un lato, da garantire la tutela del cliente finale rispetto a repentini cambiamenti del prezzo pagato in maggior tutela per un periodo iniziale, e dall’altro, da non spiazzare né creare interferenze con le offerte di mercato libero;

- d. una remunerazione degli esercenti il servizio allineata al prezzo offerto in sede di procedure concorsuali;
- l'applicazione ai clienti di condizioni contrattuali particolarmente tutelanti, in linea con quelle oggetto della disciplina delle offerte a Prezzo Libero A Condizioni Equiparate di Tutela (di seguito: offerte PLACET) di cui alla deliberazione 555/2017/R/com;
  - possibili misure atte a favorire, da un lato, la selezione di operatori affidabili a cui assegnare il servizio in parola mediante l'individuazione di stringenti requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali e, dall'altro, esiti di gara quanto più concorrenziali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in esito alla novella legislativa introdotta dal D.L. milleproroghe (richiamata al primo gruppo di considerati), l'Autorità ha pubblicato un secondo documento per la consultazione 220/2020/R/eel riguardante il servizio a tutele gradualistiche destinato alle piccole imprese (diverse dalle microimprese titolari di punti di prelievo con il livello di potenza identificato dall'Autorità) attualmente rifornite in maggior tutela che, a partire da gennaio 2021, non risultino titolari di un contratto di libero mercato;
- più in dettaglio, il predetto documento per la consultazione 220/2020/R/eel illustra due linee di intervento riguardanti:
  - A. la regolazione delle condizioni economiche e contrattuali di erogazione del servizio a tutele gradualistiche;
  - B. le modalità di assegnazione del servizio, che comportano, dapprima, l'affidamento dello stesso agli attuali esercenti la maggior tutela, per un periodo transitorio, di durata massima di sei mesi a decorrere da gennaio 2021 (cd. *assegnazione provvisoria*) e successivamente l'affidamento del servizio a operatori selezionati tramite procedure concorsuali (cd. periodo di *assegnazione a regime*); siffatto percorso di superamento progressivo della tutela di prezzo risulta infatti coerente con gli espressi obiettivi di gradualità della novellata legge concorrenza;
- in merito alla linea di intervento A riguardante la regolazione del servizio a tutele gradualistiche, il documento per la consultazione 220/2020/R/eel delinea gli orientamenti dell'Autorità (distinguendo, ove pertinente, tra *assegnazione provvisoria* e *a regime*) riguardanti:
  - A.1 i requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e le condizioni di attivazione;
  - A.2 l'assetto del servizio;
  - A.3 le condizioni economiche di erogazione;
  - A.4 le condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali;
  - A.5 gli obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti;
- più in dettaglio, con riferimento ai requisiti di accesso al servizio (*sub A.1*) nel documento per la consultazione:

- i. è stato individuato il livello di potenza contrattualmente impegnata (fissato ad un valore inferiore o pari a 15 kW) identificativo delle microimprese che avranno ancora diritto a beneficiare del servizio di maggior tutela fino a dicembre 2021 e, contestualmente, è stato stabilito che le altre piccole imprese, senza un contratto di fornitura sul libero mercato e titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che eccedono i limiti (a) al numero di dipendenti e/o (b) al valore del fatturato/bilancio annuo previsti dalla direttiva (UE) 2019/944 per le microimprese, ovvero (c) che dispongono di una soglia di potenza superiore a 15 kW abbiano diritto al servizio a tutele gradualità, a partire da gennaio 2021;
  - ii. ai fini della corretta individuazione del perimetro delle microimprese (come sopra identificato), è stato altresì previsto che, a partire da gennaio 2021, l'esercente la maggior tutela richieda a ciascun cliente finale non domestico titolare di punti di prelievo con potenza inferiore a 15 kW ivi rifornito, di autocertificare se soddisfa o meno i requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numeri di dipendenti) previsti dalla normativa europea per le microimprese; in caso di silenzio del cliente questo rimarrebbe nel servizio di maggior tutela; per le medesime ragioni di corretta attribuzione dei clienti al servizio di ultima istanza a cui hanno diritto (tra servizio a tutele gradualità e servizio di salvaguardia), è stato parimenti prospettato in capo agli esercenti il servizio a tutele gradualità il medesimo obbligo di richiedere un'autocertificazione in occasione di ogni nuova attivazione del servizio;
  - iii. in merito ai requisiti di attivazione del servizio, sono stati confermati gli orientamenti già prospettati nel precedente documento per la consultazione 397/2019/R/eel con riferimento alla facoltà del cliente di richiedere all'esercente lo *switching* contestualmente alla voltura di un punto servito nell'ambito del servizio a tutele gradualità nonché la voltura e l'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato, e al divieto del cliente di accedere a tale servizio se titolare di un contratto di libero mercato, come accade per il servizio di salvaguardia dei grandi clienti;
  - iv. per ultimo, è stato ipotizzato di estendere anche agli esercenti il servizio a tutele gradualità la facoltà di avvalersi delle misure già previste dalla regolazione vigente per le imprese di vendita a tutela del proprio credito, ossia, della possibilità di (a) richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del TIMOE, (b) di ricorrere al Sistema Indennitario e (c) di sospendere la fornitura a clienti che abbiano lasciato degli insoluti all'esercente il servizio a tutele gradualità nell'ambito di tale servizio fino alla corresponsione degli importi dovuti;
- in merito all'assetto del servizio (*sub A.2*) è stato prospettato che:
    - i. durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, gli attuali esercenti la maggior tutela erogano la fornitura ai clienti senza un contratto di fornitura sul libero mercato, ubicati nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, approvvigionandosi direttamente da Acquirente unico mentre durante il periodo di *assegnazione a regime* gli esercenti il servizio (selezionati con gara) siano direttamente responsabili sia dell'attività di commercializzazione che di quella

- di approvvigionamento, eventualmente avvalendosi di una società appartenente al medesimo gruppo societario per tutto il periodo di assegnazione;
- ii. sempre durante la fase di *assegnazione a regime*, gli esercenti il servizio debbano stipulare direttamente (o per il tramite della società del gruppo di cui si avvalgano) due distinti contratti di dispacciamento e trasporto rispettivamente per i punti di prelievo riforniti nell'ambito del mercato libero e per quelli attribuiti al servizio a tutele graduali;
  - iii. nel caso di indisponibilità o decadenza dall'incarico dell'esercente il servizio a tutele graduali, si interpellino progressivamente gli operatori che hanno partecipato alla procedura di gara per l'assegnazione dell'area in cui è indisponibile l'esercente in base all'ordine risultante dalla graduatoria, al fine di affidare il servizio al soggetto che si renda disponibile a erogarlo alle medesime condizioni economiche offerte dall'originario esercente e, in subordine, si ricorra agli esercenti la maggior tutela fino alla data di cessazione di tale servizio; in questo caso, l'esercente la maggior tutela erogherebbe la fornitura alle medesime condizioni economiche che sarebbero state applicate ai clienti interessati dall'esercente originario;
- in merito alle condizioni economiche del servizio (*sub A.3*) sono stati illustrati i seguenti orientamenti:
    - i. durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, è stata prospettata l'applicazione al cliente finale di condizioni economiche in linea con quelle del servizio di maggior tutela, fatta eccezione per il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia che sarebbe determinato sulla base dei valori consuntivi del PUN;
    - ii. è stato ipotizzato di differenziare, già nel corso del 2020, il corrispettivo *PPE* applicato ai clienti non domestici in maggior tutela, in funzione del livello di potenza inferiore o superiore a 15 kW;
    - iii. durante il periodo di *assegnazione a regime*:
      - a. è stata prefigurata l'applicazione al cliente di un prezzo variabile, soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno, con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia;
      - b. è stato proposto che gli esercenti formulino un'offerta (parametro  $\beta$ ), espressa in €/kWh a copertura dei propri costi di commercializzazione e sbilanciamento;
      - c. è stato prospettato che una quota parte dei costi di sbilanciamento che dovranno sostenere gli esercenti (e che pertanto non sarà oggetto dell'offerta formulata dai partecipanti in sede di gara) sia coperta dal corrispettivo  $C_{SB}$ , determinato, in via prudenziale, dall'Autorità prima delle aste;
      - d. sono state ipotizzate due strutture alternative di prezzo applicato al cliente finale: opzione A che prevede un prezzo unico nazionale in continuità con l'attuale servizio di maggior tutela e opzione B che prevede invece un prezzo differenziato in ciascuna area di assegnazione del servizio;

- e. è stata proposta (1) un'articolazione crescente nel tempo del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  (a copertura dei costi di commercializzazione sostenuti dagli esercenti) applicato ai clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualmente, qualora il prezzo offerto in sede di gara sia superiore al valore base di tale corrispettivo, determinato dall'Autorità prima delle gare, e (2) l'applicazione fin da subito, a partire dall'1 luglio, del prezzo emerso in sede d'asta nello scenario opposto (ossia, nell'ipotesi in cui il prezzo offerto sia inferiore al valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$ );
- iv. in merito alle condizioni di remunerazione degli esercenti, il documento per la consultazione 220/2020/R/eel ha disposto che:
  - a. durante il periodo di *assegnazione provvisoria* gli esercenti la maggior tutela siano remunerati con modalità analoghe a quelle del servizio di maggior tutela, compreso il meccanismo di perequazione dei costi di approvvigionamento sostenuti per erogare il servizio a tutele gradualmente; in proposito, è stato altresì previsto che i costi e i ricavi relativi al servizio erogato in questa fase di *assegnazione provvisoria* siano oggetto di separazione contabile rispetto a quelli afferenti al servizio di maggior tutela;
  - b. durante il periodo di *assegnazione a regime*, ciascun esercente riceva una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara (parametro  $\beta$ ), definendo a tal fine - qualora si opti per l'applicazione di un prezzo unico nazionale e nei casi in cui si applichi un'articolazione crescente nel tempo del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  - uno specifico meccanismo di perequazione; è stato poi prospettato che ciascun esercente possa partecipare a un meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili vantati nei confronti di clienti non disalimentabili, analogo a quello previsto per il servizio di salvaguardia dei clienti di grandi dimensioni; anche in questo caso, costi e ricavi afferenti al servizio sarebbero oggetto di separazione contabile mediante la creazione di una apposita attività ai sensi del TIUC;
- in merito alle condizioni contrattuali applicate al cliente (*sub A.4*):
  - i. è stata prospettata l'applicazione al cliente finale delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET sia per il periodo di *assegnazione provvisoria* che per quello di *assegnazione a regime*;
  - ii. sono stati individuati precisi obblighi informativi in capo agli esercenti il servizio a tutele gradualmente nei confronti dei clienti finali affinché questi siano resi edotti in merito alla natura del servizio e alle sue condizioni economiche nella fase di *assegnazione a regime* ed è stato parimenti fissato un termine per l'invio di tali informazioni;
  - iii. è stato prospettato un obbligo in capo agli esercenti il servizio a tutele gradualmente di consegnare ai clienti finali a cui intendano proporre un'offerta di libero mercato la scheda sintetica di cui al documento per la consultazione 564/2019/R/com;
- in merito agli obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti (*sub A.5*), sono state identificate una serie di informazioni inerenti al servizio a tutele gradualmente,

- funzionali sia a monitorarne l'andamento sia l'operatività dei meccanismi di perequazione;
- con riferimento alla linea di intervento B, riguardante le modalità di *assegnazione a regime* del servizio a tutele gradualità, il documento per la consultazione 220/2020/R/eel delinea gli orientamenti dell'Autorità in tema di:
    - B.1 requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
    - B.2 garanzie richieste ai partecipanti alle procedure concorsuali;
    - B.3 informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti;
    - B.4 aree territoriali per l'erogazione del servizio;
    - B.5 criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali;
    - B.6 durata del periodo di assegnazione;
  - in merito ai requisiti di partecipazione (*sub* B.1), il documento per la consultazione 220/2020/R/eel ha individuato:
    - i. requisiti di solidità economico-finanziaria tra cui:
      - la puntualità di pagamento delle imprese partecipanti (o della società del gruppo di cui si avvalgano) nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, misurata attraverso un apposito indicatore di *performance*;
      - il divieto di partecipazione in caso di previa risoluzione contrattuale del contratto di trasporto e/o di dispacciamento;
      - l'obbligo in capo ai partecipanti di avere un capitale sociale interamente versato pari almeno a 100.000 euro;
    - ii. requisiti gestionali attinenti all'onorabilità e professionalità degli amministratori della società che offre il servizio e di adeguatezza delle forme societarie, già illustrati nel primo documento per la consultazione 397/2019/R/eel;
    - iii. requisiti di natura operativa tra cui:
      - l'ammissione alla partecipazione esclusivamente di imprese che si approvvigionano direttamente sul mercato all'ingrosso (senza l'ausilio di un terzo in qualità di utente del dispacciamento e trasporto) ovvero di quelle che si siano avvalse, a tal fine, di una società appartenente al medesimo gruppo societario;
      - l'obbligo di aver servito alla data del 31 dicembre 2020 una soglia minima di clienti aventi diritto al servizio di maggior tutela pari a 50.000;
  - in merito alle garanzie (*sub* B.2), il documento per la consultazione 220/2020/R/eel ha definito il tipo di garanzie bancarie che i partecipanti saranno tenuti a versare a tutela del corretto svolgimento delle gare e della esecuzione del servizio e ha prospettato i relativi importi;
  - in merito le informazioni pre-gara (*sub* B.3), il documento per la consultazione 220/2020/R/eel ha individuato una serie di informazioni relative alle caratteristiche (dimensionali, di consumo e di morosità) dei punti di prelievo oggetto di gara da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali, per ciascuna area territoriale, affinché questi possano formulare la propria offerta economica; simili informazioni sono state identificate anche sulla base delle osservazioni pervenute a riguardo sul precedente documento per la consultazione 397/2019/R/eel e in esito a

- un confronto intercorso con gli esercenti la maggior tutela volto a verificare la sussistenza di dati già disponibili nonché le tempistiche di estrazione degli stessi;
- in merito alle aree territoriali per l'erogazione del servizio (*sub B.4*), sono state prospettate due configurazioni alternative: la *configurazione 1* che aggrega in ciascuna area zone che risultano tra di loro (i) contigue geograficamente e (ii) che hanno livelli di morosità, per quanto possibile (in considerazione del predetto vincolo geografico), simili all'interno dell'area, e la *configurazione 2* che individua aree quanto più simili tra di loro, sotto il profilo dimensionale (in termini di energia elettrica fornita e di numero di punti di prelievo) e, per quanto possibile, del rischio morosità, ma costituite al loro interno da regioni non contigue geograficamente;
  - in merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.5*), è stato prospettato:
    - i. un meccanismo d'asta a doppio turno con aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso;
    - ii. l'eventuale applicazione di un tetto massimo al prezzo offerto già al primo turno;
    - iii. un limite massimo alle aree aggiudicabili da un singolo operatore, da individuare (criterio 1) in ordine decrescente di dimensione in termini di volumi (in kWh) fino a un massimo che potrebbe essere pari a circa il 60%-65% dei volumi totali messi a gara nelle aree del centro-nord, ovvero (criterio 2) sulla base dell'insieme di aree che, pur nel rispetto del limite di volume di cui sopra, permetta di minimizzare i costi complessivi del servizio per i clienti finali in funzione del differenziale di prezzo offerto dai primi due operatori in graduatoria;
    - iv. il ricorso a "un'asta di riparazione" (a turno unico) aperta a tutti i partecipanti alle procedure concorsuali che hanno formulato un'offerta economica per permettere l'assegnazione di aree per cui le aste siano andate deserte;
    - v. un meccanismo di scambio o cessione delle aree tra gli aggiudicatari;
  - in merito alla durata del periodo di assegnazione (*sub B.6*), è stato ipotizzato un periodo di tre anni;
  - per ultimo il documento per la consultazione 220/2020/R/eel ha prefigurato le tempistiche di attuazione degli interventi regolatori in questione che prevedono:
    - i. l'*assegnazione provvisoria* del servizio agli esercenti la maggior tutela dall'1 gennaio 2021 fino, al più tardi, il 30 giugno 2021;
    - ii. lo svolgimento delle gare per l'*assegnazione a regime* del servizio nella prima metà del 2021; e
    - iii. l'attivazione del servizio a tutele graduali svolto dagli assegnatari per i punti di prelievo interessati, entro l'1 luglio 2021;
  - con la successiva determina 7/2020, l'Autorità ha istituito l'obbligo in capo agli esercenti la maggior tutela di trasmettere entro il 30 novembre 2020 i dati, nella loro titolarità, riferiti ai clienti finali oggetto di assegnazione relativi (i) al livello di morosità dei clienti, (ii) alle modalità di pagamento degli stessi e (iii) alle modalità di ricezione della bolletta, così da permettere la raccolta delle informazioni pre-gara prefigurate nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel, in tempo rispetto allo svolgimento delle procedure concorsuali.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in risposta al documento per la consultazione 220/2020/R/eel sono pervenute osservazioni da parte di 15 operatori, 6 associazioni loro rappresentative, 3 associazioni rappresentative dei clienti non domestici, un'associazione rappresentativa dei clienti domestici, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e un istituto di ricerca;
- al livello generale, sul tema del superamento della tutela di prezzo e dell'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero:
  - i. è stata segnalata da più operatori l'esigenza di un quadro certo entro cui possa giungere a compimento il processo di liberalizzazione che non può prescindere dall'adozione sia del decreto del MiSE recante le modalità e i criteri per l'ingresso consapevole dei clienti finali al mercato libero, sia di quello recante l'elenco venditori di energia elettrica e per tale ragione è stata condivisa la scelta di posticipare lo svolgimento delle gare dopo la pubblicazione di detti decreti;
  - ii. è stata inoltre rappresentata dalla maggioranza degli intervenuti alla consultazione (sia operatori che associazioni rappresentative dei clienti non domestici), la necessità di una efficace campagna informativa a più ampio respiro a favore dei clienti finali affinché questi possano comprendere adeguatamente e per tempo come affrontare il mercato e avere piena consapevolezza della natura del nuovo servizio a tutele graduali che sostituirà quello di maggior tutela;
  - iii. sono stati generalmente sollecitati interventi di stimolo dei clienti finali (segnatamente gli inerti) alla partecipazione attiva al mercato e a tal fine numerosi rispondenti alla consultazione (sia soggetti che operano anche come esercenti la maggior tutela sia quelli attivi solo nel libero mercato) hanno richiesto che, alla fine del periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali, gli esercenti selezionati tramite gara possano continuare a rifornire i clienti aggiudicati (senza che questi siano riassegnati a nuovi esercenti in esito a nuove aste), a condizioni stabilite dall'Autorità (es. alle condizioni delle offerte PLACET), mediante una proposta di variazione unilaterale di contratto a cui il cliente aderirebbe per silenzio assenso;
- in merito all'orientamento di affidare transitoriamente il servizio a tutele graduali agli esercenti la maggior tutela e di ricorrere successivamente alle procedure concorsuali per l'*assegnazione a regime* dello stesso sono emerse posizioni non univoche, in particolare:
  - i. con specifico riferimento alla previsione di una fase di *assegnazione provvisoria*, alcuni operatori che hanno partecipato alla consultazione e alcune associazioni loro rappresentative hanno richiesto di limitare la durata di tale periodo a quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività prodromiche alle procedure concorsuali, tanto più, a fronte del rischio, paventato da alcuni rispondenti, che gli esercenti la maggior tutela possano trarre vantaggio dalla

- fase transitoria per acquisire quanti più clienti prima dello svolgimento delle gare e rafforzare ulteriormente la propria posizione di mercato;
- ii. gli esercenti la maggior tutela che hanno risposto alla consultazione hanno invece manifestato l'esigenza di ridurre al minimo le discontinuità (e i relativi oneri implementativi) tra il servizio di maggior tutela e il servizio a tutele graduali durante il periodo di *assegnazione provvisoria* in ragione delle tempistiche ridotte che connotano questa fase e hanno richiesto, in particolare, la possibilità di utilizzare i medesimi canali di comunicazione già adoperati verso il cliente nonché il medesimo marchio utilizzato per la maggior tutela, così come di poter ricorrere alle modalità di pagamento e di invio della bolletta già concordate con i propri clienti;
  - iii. alcuni dei rispondenti alla consultazione (segnatamente, alcuni esercenti la maggior tutela, un'associazione rappresentativa degli operatori e un'associazione rappresentativa dei clienti finali domestici) si sono dichiarati contrari alle procedure concorsuali in quanto asseritamente incompatibili con la necessità di garantire la libertà di scelta del cliente e la consapevolezza e due degli intervenuti hanno peraltro auspicato l'adozione di soluzioni diverse in prospettiva della rimozione del servizio di maggior tutela per i clienti domestici; di converso, altri partecipanti alla consultazione (in particolare, operatori attivi solamente nel mercato libero e un istituto di ricerca) hanno espresso apprezzamento per tale soluzione che garantisce esiti più concorrenziali rispetto ad altre alternative;
- rispetto ai singoli spunti di consultazione riguardanti i requisiti di accesso al servizio (*sub A.1*):
    - i. sono emerse posizioni opposte in merito al perimetro di piccole imprese che avranno diritto al servizio a tutele graduali a partire da gennaio 2021, posto che, alcuni operatori attivi solamente nel mercato libero e un'associazione loro rappresentativa hanno richiesto un'estensione della platea individuata mediante la riduzione del livello di potenza contrattualmente impegnata identificativa delle piccole imprese (es. 10 kW) così da rendere più attrattive le procedure di gara, mentre due operatori che operano anche come esercenti la maggior tutela e due associazioni rappresentative delle piccole imprese hanno di converso auspicato una riduzione ulteriore di detto perimetro (ad esempio escludendo i condomini dal novero delle piccole imprese ovvero innalzando la soglia di potenza a 20 kW), così da evitare l'ingresso anticipato nel nuovo servizio di clienti più piccoli e potenzialmente meno avvezzi al mercato;
    - ii. in merito alla proposta di identificare le microimprese attraverso apposita autocertificazione:
      - a. alcuni degli operatori intervenuti (sia esercenti la maggior tutela che operatori del libero mercato) hanno richiesto:
        - che il contenuto del modulo di autocertificazione sia predisposto dall'Autorità;

- di anticipare le attività di autocertificazione già alla fine del 2020 (invece che a gennaio 2021) così da individuare con anticipo la platea di imprese che saranno oggetto delle procedure concorsuali;
  - di prevedere che qualora il cliente non dia riscontro all'autocertificazione sia attribuito al servizio a tutele gradualità e non alla maggior tutela, come attualmente prospettato nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel, così da favorire la transizione dei clienti "inerti" al mercato libero;
- b. un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha invece chiesto che, ai fini dell'identificazione delle microimprese, si prenda in considerazione solamente il dato relativo al fatturato e non anche il numero di dipendenti;
- iii. in merito ai requisiti di attivazione del servizio, alcuni degli operatori che hanno partecipato alla consultazione hanno espresso la loro contrarietà nei confronti della facoltà accordata ai clienti finali di richiedere la voltura su un punto associato al servizio a tutele gradualità ovvero una nuova attivazione ritenendo che tali prestazioni debbano essere richieste esclusivamente nel mercato libero e non nell'ambito di un servizio di ultima istanza;
- iv. le prospettate misure di tutela del credito a favore degli esercenti il servizio a tutele gradualità sono state generalmente accolte dai rispondenti alla consultazione a eccezione di un'associazione rappresentativa delle piccole imprese e di un operatore; a riguardo, alcuni degli intervenuti hanno altresì richiesto:
- a. che la sospensione della fornitura per insoluti maturati nei confronti del medesimo esercente il servizio a tutele gradualità non sia applicabile anche nel caso di morosità pregressa maturata nell'ambito del servizio di maggior tutela; ovvero, in alternativa, che tale possibilità sia estesa anche nell'ipotesi di morosità maturata nei confronti del medesimo operatore nell'ambito del mercato libero;
  - b. di aumentare il periodo di copertura dell'indennizzo del Sistema Indennitario estendendolo anche al credito relativo a fatture non pagate per consumi degli ultimi sei mesi di fornitura precedenti lo *switching*;
  - c. che, in alternativa al Sistema Indennitario, gli esercenti il servizio a tutele gradualità possano ricorrere alla cessione del proprio credito al venditore entrante relativamente alle ultime due fatture non pagate dal cliente finale, alla stregua del servizio di salvaguardia;
- in merito agli orientamenti riguardanti l'assetto del servizio (*sub A.2*):
- i. i rispondenti alla consultazione hanno generalmente condiviso la proposta che accorda agli esercenti il servizio a tutele gradualità la possibilità di avvalersi anche di una società dello stesso gruppo societario in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto, a eccezione di un'associazione rappresentativa dei clienti finali non domestici che si è detta contraria;
  - ii. di converso, quasi la totalità degli operatori che hanno risposto alla consultazione ha manifestato contrarietà nei confronti della proposta di separare i contratti di dispacciamento e trasporto tra i punti di prelievo afferenti al

- servizio a tutele graduali e quelli afferenti al mercato libero in ragione dei costi gestionali e operativi che ne deriverebbero e che sarebbero incorporati nel prezzo offerto in sede di gara;
- iii. è stata generalmente condivisa la proposta di interpellare progressivamente i partecipanti alle gare nel caso di indisponibilità dell'esercente originariamente selezionato, tuttavia, è stato suggerito da molti rispondenti alla consultazione di permettere all'operatore subentrante di erogare il servizio alle condizioni da questo offerte in sede di gara, ciò al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'impresa; ancora sul tema in questione, è stato segnalato da più operatori che l'eventuale ricorso all'esercente la maggior tutela sia una soluzione residuale e comunque temporanea in considerazione della cessazione del servizio di maggior tutela a partire da gennaio 2022; per ultimo, un operatore e un'associazione rappresentativa hanno suggerito di non permettere la partecipazione alle procedure concorsuali per il successivo periodo di assegnazione di quegli esercenti che siano decaduti dall'incarico;
  - in merito alle condizioni economiche del servizio (*sub A.3*):
    - i. l'orientamento di determinare il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento sulla base dei valori consuntivi del PUN già a partire dal periodo di *assegnazione provvisoria* è stato generalmente accolto con favore dai rispondenti alla consultazione; alcuni degli intervenuti hanno tuttavia segnalato che simile proposta comporta dei necessari interventi sui sistemi di fatturazione al fine di supportare la nuova metodologia di determinazione del corrispettivo in questione rispetto alla metodologia usata nell'ambito del servizio di maggior tutela;
    - ii. di converso, l'ipotesi di differenziare in corso d'anno il corrispettivo *PPE* applicato ai clienti non domestici in maggior tutela, in funzione del livello di potenza inferiore o superiore a 15 kW, non ha trovato il favore dei partecipanti alla consultazione che ne hanno evidenziato le criticità, non solo sotto il profilo degli oneri gestionali che ne deriverebbero per gli esercenti la maggior tutela, ma anche in termini di potenziale impatto sul prezzo pagato dai clienti finali con il correlato rischio di un incremento dei reclami da parte di questi ultimi che difficilmente ne comprenderebbero la ragione;
    - iii. in merito agli orientamenti formulati in relazione al periodo di *assegnazione a regime*:
      - a. è stata generalmente condivisa la proposta di applicare al cliente un prezzo variabile con riferimento alla componente a copertura dei costi di approvvigionamento della materia energia;
      - b. è stata altresì accolta con favore la previsione secondo cui l'offerta economica formulata dai partecipanti alle gare debba essere espressa in euro/kWh, tuttavia, alcuni operatori hanno segnalato l'opportunità di prevedere anche una componente del prezzo in quota fissa (espressa in euro/POD/anno), non oggetto di gara, da riconoscere agli esercenti a copertura dei propri costi di commercializzazione (in aggiunta al parametro  $\beta$  offerto da ciascun partecipante); ciò in quanto, a giudizio dei

rispondenti, l'attività di commercializzazione, per la platea di clienti interessati, presenta una serie di costi fissi che potrebbe essere difficile incorporare nel parametro d'asta (espresso in quota energia) o che, nel caso di consumi troppo bassi, non troverebbero adeguata copertura nell'offerta;

- c. inoltre, ai fini della quantificazione del corrispettivo  $C_{SB}$  da parte dell'Autorità (che i partecipanti alle gare potranno scontare dal prezzo offerto in sede di gara), è stato suggerito di prendere a riferimento i dati storici dei costi di sbilanciamento di Acquirente unico per un arco temporale ritenuto significativo (ad es. il biennio 2018-2019), ovvero i costi di un utente del dispacciamento con portafoglio di medie dimensioni; in proposito, alcuni degli operatori intervenuti e alcune associazioni loro rappresentative hanno altresì evidenziato che il predetto corrispettivo debba includere gli oneri di sbilanciamento, gli oneri di non arbitraggio e quelli di non arbitraggio macro-zonale, nonché incorporare il rischio di sbilanciamento legato a un portafoglio di clienti limitato e potenzialmente instabile;
- d. in merito alle due opzioni prospettate con riferimento alla struttura di prezzo applicato al cliente: unico nazionale (opzione A) ovvero differenziato territorialmente (opzione B), non è emersa una posizione univoca atteso che:
  - una parte dei rispondenti alla consultazione (tra cui tutte le associazioni rappresentative delle piccole imprese) ha espresso la propria preferenza nei confronti dell'opzione A, ritenendo il prezzo unico più facilmente comprensibile dal cliente e più agevolmente comparabile con le offerte del mercato libero, nonché una soluzione equa per le imprese che sosterebbero lo stesso costo dell'energia a prescindere dalla loro ubicazione sul territorio;
  - la restante metà degli intervenuti ha invece espresso la propria preferenza per l'opzione B, adducendo che riflette meglio il costo associato all'erogazione della fornitura nell'area interessata ed evita i meccanismi perequativi;
- e. le previsioni relative al prezzo da applicare al cliente sia nello scenario (1) in cui il risultato d'asta sia di valore superiore al valore base del corrispettivo  $C_{BID}$  determinato dall'Autorità, sia nello scenario opposto (2) (ossia, ove il risultato d'asta sia di valore inferiore al valore base del corrispettivo  $C_{BID}$ ), non hanno trovato il favore della stragrande maggioranza degli operatori che hanno risposto alla consultazione; ciò in quanto, a giudizio degli intervenuti, nel primo scenario, la gradualità sarebbe già assolta dall'applicazione al cliente di un prezzo definito dall'Autorità durante la fase di *assegnazione provvisoria* mentre nel secondo scenario, sarebbe auspicabile restituire il differenziale tra il valore d'asta e il valore base del corrispettivo  $C_{BID}$  solamente ai clienti del mercato libero così da incentivare quelli riforniti nel servizio a tutele

- graduali a scegliere un'offerta di libero mercato; inoltre, alcuni degli intervenuti hanno richiesto un incremento del prezzo applicato al cliente finale oltre il valore di quello risultante dalle aste dopo un certo periodo (ad es. dopo 6/12 mesi di erogazione della fornitura) per analogia con altri servizi di ultima istanza, così da stimolare l'uscita del cliente dal servizio a tutele gradualità;
- iv. con riferimento alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio a tutele gradualità:
- a. sono stati generalmente condivisi gli orientamenti dell'Autorità riferiti al periodo di *assegnazione provvisoria*, tuttavia, gli esercenti la maggior tutela che hanno risposto alla consultazione:
- hanno generalmente segnalato l'esigenza di ottenere la copertura di tutti i costi sorgenti legati all'erogazione del servizio a tutele gradualità (ad es. i costi di autocertificazione) nonché l'applicazione dei meccanismi di compensazione previsti dal TIV per il servizio di maggior tutela;
  - hanno richiesto il riconoscimento dei futuri *stranded costs* che si realizzeranno con la cessazione della maggior tutela anche per i clienti domestici e le microimprese;
  - si sono dichiarati contrari alla prefigurata separazione contabile tra servizio di maggior tutela e servizio a tutele gradualità, in considerazione dell'aggravio di costi e di oneri gestionali che ne deriverebbero a fronte di un periodo transitorio di durata limitata e uno dei rispondenti ha, in particolare, proposto a riguardo la creazione, nell'ambito dei conti annuali separati, non già di un'attività contabile separata ma di un comparto contabile cui imputare costi e ricavi del servizio a tutele gradualità;
- b. sono stati generalmente condivisi gli orientamenti dell'Autorità riferiti alle modalità di remunerazione degli esercenti nel periodo di *assegnazione a regime* del servizio a tutele gradualità; al riguardo è stato altresì richiesto:
- da un operatore, di introdurre più sessioni di perequazione ove si opti per l'applicazione al cliente di un prezzo unico nazionale;
  - dalla maggioranza degli intervenuti di estendere il prospettato meccanismo di compensazione dei crediti non recuperabili associati ai clienti non disalimentabili, anche a crediti non recuperabili in seguito a prelievi fraudolenti;
  - dalla generalità degli operatori attivi solo nel mercato libero e da due associazioni loro rappresentative, di non trasferire i crediti non recuperabili degli esercenti la maggior tutela alla fine dell'*assegnazione provvisoria* agli esercenti del servizio a regime, circostanza questa che, a giudizio dei rispondenti, comprometterebbe notevolmente l'interesse alla partecipazione alle gare;
- in merito alle condizioni contrattuali applicabili ai clienti finali (*sub A.4*):

- i. è stato espresso un generale consenso nei confronti dell'applicazione delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET, a eccezione di un rispondente alla consultazione che ha invece richiesto l'applicazione delle condizioni contrattuali del servizio di maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria*; un operatore ha altresì auspicato la possibilità per gli esercenti di poter mettere a disposizione del cliente tali condizioni contrattuali sul proprio sito *web*;
  - ii. con riferimento agli obblighi informativi verso il cliente:
    - a. alcuni operatori e un'associazione loro rappresentativa hanno sollecitato un intervento di regolamentazione, da parte dell'Autorità, delle modalità di comunicazione tra clienti finali ed esercenti il servizio di maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria* (ad es. ricorrendo allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente per l'invio delle comunicazioni e per rispondere alle richieste di informazioni dei clienti); a riguardo, è stata altresì evidenziata l'importanza di rendere edotto il cliente, prima di gennaio 2021, in merito alle caratteristiche del nuovo servizio e alle modalità per uscirne;
    - b. è stata segnalata l'opportunità di includere nell'informativa al cliente l'indicazione di tutti i possibili strumenti di contatto messi a disposizione dall'operatore nonché la modulistica per l'acquisizione del consenso *privacy* al trattamento dei dati personali così da agevolare la possibilità per l'esercente di prendere contatto con i clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualità; a riguardo, è stata altresì evidenziata l'importanza di chiarire prima dello svolgimento delle gara quali comunicazioni a fini promozionali potranno essere destinate ai clienti senza il previo consenso *privacy*;
    - c. è stato richiesto da numerosi operatori che hanno risposto alla consultazione nonché da alcune associazioni loro rappresentative di estendere il termine di trasmissione delle informazioni sul servizio a tutele gradualità a dieci giorni lavorativi dalla data di attivazione dello stesso in ragione dell'elevato numero di potenziali clienti da informare;
  - iii. il prospettato obbligo di consegna della scheda sintetica di cui al documento per la consultazione 564/2019/R/com (adesso formalizzato nella recente deliberazione 426/2020/R/com) nel caso in cui l'esercente intenda proporre al cliente un'offerta di libero mercato è stato generalmente condiviso dagli intervenuti alla consultazione a eccezione di alcuni operatori che si sono dichiarati contrari a tale ipotesi ritenendo – erroneamente - che la scheda in questione debba essere consegnata al cliente al momento dell'attivazione del servizio a tutele gradualità;
- in merito agli obblighi di rendicontazione a carico degli esercenti del servizio a tutele gradualità (*sub A.5*), non sono pervenute specifiche osservazioni dai rispondenti alla consultazione;
  - con riferimento alla seconda linea di intervento, i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali (*sub B.1*) sono stati generalmente condivisi dai rispondenti alla consultazione, tuttavia la maggioranza degli intervenuti ha richiesto altresì di

limitare la partecipazione alle gare a una sola società per gruppo societario (prestando anche attenzione ai casi in cui i partecipanti siano interessati da *partnership commerciali*) così da prevenire potenziali comportamenti collusivi; un operatore e un'associazione rappresentativa dei clienti non domestici hanno auspicato l'introduzione di requisiti qualitativi (in aggiunta a quelli prospettati in consultazione) come il livello di reclamosità dei clienti finali; in dettaglio:

- i. con specifico riferimento ai requisiti di solidità economico finanziaria:
  - a. è stata generalmente accolta l'ipotesi di introdurre un indicatore di *performance* dell'utente di trasporto e dispacciamento, tuttavia:
    - alcuni degli intervenuti si sono dichiarati contrari all'introduzione di requisiti di puntualità di pagamento più stringenti di quelli già previsti dai codici di rete e hanno altresì segnalato la preoccupazione di vedersi esclusi dalle procedure concorsuali qualora non rispettosi di simile indicatore con riferimento alle fatture di trasporto di una sola società di distribuzione, tanto più, nell'ipotesi in cui un operatore sia attivo sull'intero territorio nazionale interfacciandosi con un numero elevato di imprese distributrici;
    - un operatore ha richiesto di considerare l'indicatore soddisfatto anche qualora una sola società del gruppo di cui si avvale il partecipante lo rispetti e, in ogni caso, di prevedere la conformità allo stesso con riferimento agli ultimi dodici mesi precedenti la pubblicazione del provvedimento disciplinante le procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità;
    - Terna ha, a sua volta, suggerito di esplicitare che la partecipazione alle aste sia limitata agli utenti del dispacciamento per i quali, negli ultimi 12 mesi precedenti le gare, la media scorrevole, ponderata agli importi, dei giorni di ritardo di pagamento negli ultimi 6 mesi sia pari o inferiore a 1, vale a dire che l'indice  $I_0$  del Regolamento garanzie di Terna sia pari a 2, con riferimento a tutti i contratti di dispacciamento nelle titolarità dell'utente e ha altresì auspicato che l'obbligo di soddisfare tale requisito sia mantenuto durante tutto il periodo di assegnazione del servizio;
  - b. è stato parimenti condiviso dalla maggioranza degli intervenuti alla consultazione il divieto di partecipazione alle gare in caso di previa risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto a eccezione di due operatori che si sono dichiarati contrari ritenendo tale requisito eccessivamente restrittivo e che hanno rispettivamente richiesto, in subordine alla rimozione, che lo stesso possa essere soddisfatto al livello di gruppo societario con riferimento agli ultimi dodici mesi precedenti lo svolgimento delle gare ovvero che si possa derogare a tale requisito in caso di contestazione, in sede giudiziaria, dell'atto di risoluzione unilaterale del contratto di trasporto e/o distribuzione;

- c. per ultimo, è stata generalmente accolta anche la proposta di ammettere alle gare solamente quelle imprese che abbiano versato un capitale sociale pari almeno a 100.000 euro, benché alcuni degli intervenuti abbiano suggerito di innalzare ulteriormente la soglia individuata;
  - ii. con riferimento ai requisiti di natura operativa:
    - a. è stata generalmente condivisa dalla maggioranza degli intervenuti alla consultazione la proposta di estendere la partecipazione alle procedure concorsuali anche a quelle imprese che si siano avvalse di una società appartenente al medesimo gruppo societario per la sottoscrizione del contratto di dispacciamento e trasporto; tuttavia due operatori hanno ritenuto tale scelta rischiosa rispetto all'obiettivo di garantire la solidità economico-finanziaria degli esercenti mentre un'associazione rappresentativa degli operatori ha, al contrario, richiesto l'allentamento di tale vincolo (ammettendo alle gare anche imprese che si siano avvalse di soggetti terzi non appartenenti allo stesso gruppo per approvvigionarsi sul mercato all'ingrosso);
    - b. è stata accolta con favore dalla maggioranza dei rispondenti alla consultazione anche la soglia minima di clienti serviti (pari a 50.000), tuttavia, da un lato, alcuni operatori e associazioni loro rappresentative hanno segnalato l'opportunità di verificare il rispetto di tale requisito al livello di gruppo societario (e non di singolo partecipante) ovvero, in alternativa, di includere tra i punti di prelievo che concorrono al raggiungimento della soglia anche quelli non aventi diritto alla maggior tutela (come i grandi clienti o quelli aventi diritto al servizio di tutela gas), oppure ancora, di conteggiare i punti di prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento; dall'altro, altri operatori hanno auspicato l'innalzamento di detta soglia;
- in merito alle garanzie richieste ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali e all'assegnazione del servizio (*sub B.2*), non è emersa una posizione univoca, atteso che alcuni degli intervenuti alla consultazione hanno condiviso l'ipotesi di ammettere solamente garanzie bancarie mentre altri hanno chiesto la possibilità di estendere la tipologia di garanzie accettate (come la *parent company guarantee* ovvero la garanzia assicurativa); quanto agli importi richiesti, è stata segnalata da diversi operatori e alcune associazioni loro rappresentative l'opportunità di dimensionare il valore delle garanzie alla dimensione delle aree di assegnazione; un operatore e un'associazione rappresentativa hanno poi evidenziato rispettivamente che l'obbligo di versare garanzie di importo elevato avrebbe dei riflessi sull'offerta presentata in sede di gara e potrebbe, in generale, scoraggiare la partecipazione;
- in relazione alle informazioni pre-gara (*sub B.3*), è stato accolto con generale favore il contenuto del *set* informativo individuato, tuttavia, sono stati parimenti segnalati i seguenti aspetti:
  - i. da parte di alcuni operatori e loro associazioni rappresentative l'opportunità di ampliare il predetto *set* informativo includendovi, tra l'altro, anche:

- dati più puntuali sulla morosità dei clienti finali in particolare con riferimento ai clienti non disalimentabili (in base alla classe di potenza o al comportamento di pagamento dei clienti finali);
  - informazioni sul numero di clienti con procedimento pendente per manomissione contatore ovvero i dati storici relativi ai prelievi fraudolenti;
  - l'incidenza di clienti che hanno messo a disposizione un contatto telefonico e/o che hanno fornito l'assenso all'utilizzo dei propri dati ai sensi della normativa sulla *privacy*;
  - l'incidenza di clienti con codici fiscali errati/mancanti;
  - il codice ATECO associato alle piccole imprese;
  - per i punti di prelievo non soggetti a trattamento orario, la ripartizione dei consumi per mese/fascia degli ultimi 24 mesi;
  - l'informazione relativa ai distributori operanti all'interno delle singole aree di assegnazione;
- ii. da parte degli esercenti la maggior tutela, anche in esito al confronto intercorso sul tema in discorso, la necessità di disporre di tempi congrui non inferiori a due/tre mesi ai fini dell'estrazione e trasmissione dei dati nella loro titolarità;
- iii. dalla generalità degli interventi, la rilevanza di ottenere informazioni pre-gara quanto più aggiornate e con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle gare così da poterle analizzare ai fini della formulazione le proprie offerte;
- in merito alle aree territoriali (*sub B.4*), sono emerse posizioni nettamente opposte tra i rispondenti alla consultazione, in particolare:
    - i. da un lato, i soggetti che operano anche come esercenti la maggior tutela hanno espresso all'unanimità la propria preferenza nei confronti della *configurazione 1* adducendo che la contiguità territoriale favorisce una maggiore economicità nello svolgimento del servizio grazie allo sfruttamento delle economie di scala e all'ottimizzazione delle strutture dedicate al cliente (es. gestione territoriale del credito), nonché un maggiore allineamento del prezzo offerto in sede d'asta con il profilo di rischio associato all'erogazione del servizio nelle varie aree; a riguardo, gli intervenuti alla consultazione hanno altresì segnalato che l'inclusione di regioni non contigue nella stessa area rischia altresì di aumentare i costi di gestione di diverse macrozone di sbilanciamento;
    - ii. dall'altro, gli operatori attivi solo nel mercato libero hanno richiesto una "ottimizzazione" ulteriore della *configurazione 2*, così da identificare aree ancora più omogenee tra di loro, sia in termini di livello medio di morosità sia in termini di volumi e, se possibile, di numero maggiore rispetto a quelle individuate nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel, ricorrendo a tale scopo anche all'aggregazione di province appartenenti a diverse regioni; a giudizio dei rispondenti in tal modo si limiterebbe il vantaggio competitivo di cui godrebbero altrimenti gli esercenti la maggior tutela nel caso in cui vi fosse una sostanziale sovrapposizione tra le aree da questi attualmente servite e quelle di assegnazione del nuovo servizio a tutele gradualmente (come nel caso della *configurazione 1*) e contestualmente si ridurrebbe il rischio di aste deserte o scarsamente competitive in certe aree connotate da una maggiore rischiosità del

- servizio; anche un'associazione rappresentativa delle piccole imprese si è espressa in favore della *configurazione 2*;
- in merito ai criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.5*):
    - i. non è emersa una posizione univoca sulle modalità di svolgimento dell'asta posto che:
      - a. la maggior parte dei partecipanti alla consultazione (sia operatori che un'associazione rappresentativa delle piccole imprese) si è espressa in favore del meccanismo d'asta a doppio turno ancorché alcuni degli intervenuti abbiano segnalato l'opportunità di alcuni correttivi tra cui, principalmente:
        - la previsione di un *floor* alle offerte formulate dai partecipanti già al primo turno o in alternativa l'introduzione di forme controllo *ex-post* sulle offerte anomale (per analogia con quanto previsto dal codice degli appalti) ovvero di esclusione delle stesse dal secondo turno ove queste risultino fortemente inferiori, in termini di prezzo, a quelle presentate al primo turno così da evitare offerte predatorie o eccessivamente al ribasso;
        - l'ammissione al secondo turno di un numero maggiore di operatori o almeno di quelli che abbiano presentato offerte di pari valore al primo turno e l'aggiudicazione dell'area, in caso di parità tra offerte al secondo turno, all'operatore che ha offerto il prezzo più basso al primo turno;
        - il divieto di offrire al secondo turno un prezzo più alto di quello formulato al primo turno;
      - b. alcuni operatori hanno invece auspicato il ricorso a meccanismi alternativi a quello a doppio turno tra cui l'asta a unico turno a busta chiusa, ovvero l'asta multisessione con ammissione di tutti gli offerenti ai *round* successivi in modo da evitare offerte eccessivamente aggressive al primo turno con il rischio di errori di valutazione sul costo di erogazione della fornitura;
      - c. un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha suggerito l'applicazione di premialità di gara per operatori che partecipano alle gare per l'assegnazione di aree con un profilo di rischio associato all'erogazione del servizio più alto rispetto ad altre;
    - ii. in relazione all'ipotesi di applicare un tetto massimo alle offerte, la maggior parte degli intervenuti alla consultazione si è dichiarata favorevole mentre alcuni operatori si sono dichiarati contrari adducendo che simile misura limiterebbe il margine di discrezionalità degli operatori scoraggiando la partecipazione alle gare;
    - iii. con riferimento alla proposta di un tetto massimo alle aree aggiudicabili, tutti i rispondenti alla consultazione (eccetto uno) hanno richiesto l'abbassamento del limite massimo di aree assegnabili (intorno al 30/40% del totale) a ciascun partecipante alle gare e l'inclusione in tale soglia anche delle aree del centro sud; in merito ai criteri identificativi delle aree assegnabili, gli intervenuti si sono

divisi tra coloro che hanno manifestato la loro preferenza per il criterio 1, in quanto considerato più semplice e meno aleatorio, e coloro che hanno invece espresso una preferenza per il criterio 2, ritenuto più favorevole al cliente finale; sul punto, un'associazione rappresentativa delle piccole imprese ha suggerito l'applicazione di un limite anche alla quota di mercato detenuta da ciascun operatore all'esito della procedura;

- iv. gli orientamenti dell'Autorità sulle modalità di assegnazione delle aree in cui le aste siano andate deserte sono stati generalmente condivisi dai rispondenti alla consultazione, tuttavia alcuni degli intervenuti hanno segnalato l'opportunità di limitare quanto più possibile il ricorso agli esercenti la maggior tutela in caso di mancato interesse alla partecipazione a tali aste di riparazione, ad esempio, prevedendo aste con criteri di aggiudicazione diversi;
- v. l'ipotesi di uno scambio/cessione di aree assegnate non è stata condivisa da quasi la totalità dei rispondenti alla consultazione che si sono dichiarati contrari per il timore di accordi tra partecipanti e comportamenti potenzialmente collusivi;
- in merito alla durata del periodo di assegnazione (*sub B.6*), è emerso un generale consenso nei confronti della proposta di assegnare inizialmente il servizio per tre anni, tuttavia, un operatore ha auspicato un periodo più lungo ove si ricorra al prezzo unico nazionale mentre un altro ha suggerito una riduzione di tale periodo;
- per ultimo, con riferimento alle tempistiche di attuazione degli interventi regolatori in discorso, è emersa una generale condivisione dei tempi prospettati in consultazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali, tuttavia, è parimenti emersa l'esigenza degli operatori di disporre di un arco temporale adeguato (non inferiore a 2 mesi) per valorizzare la propria offerta economica a valle della messa a disposizione delle informazioni pre-gara nonché di un ulteriore periodo di tempo per svolgere tutte le attività necessarie alla corretta erogazione del servizio (pari ad almeno 3 mesi tra l'*assegnazione a regime* e l'attivazione dei POD nel servizio a tutele graduale); solamente un operatore ha auspicato lo svolgimento delle procedure concorsuali entro il 2020 così da procedere all'*assegnazione a regime* già a inizio 2021, senza ricorrere al periodo di *assegnazione provvisoria*, in considerazione della platea limitata di punti di prelievo messi all'asta.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in data 13 novembre 2020, il MiSE ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 60-*bis* della legge 124/17, lo schema di decreto finalizzato a individuare le prime modalità per favorire l'ingresso consapevole dei clienti finali dell'energia elettrica e del gas nel mercato libero sulla base delle tempistiche di cui all'articolo 1, commi 59 e 60, della medesima legge, ai fini dell'acquisizione del parere dell'Autorità previsto dalla citata legge.

**RITENUTO CHE:**

- rispetto alle osservazioni, di ordine generale, pervenute con riferimento al tema del superamento della tutela di prezzo e all'ingresso dei clienti nel mercato libero:
  - i. sia fondata l'esigenza degli operatori di disporre di un quadro normativo e regolatorio certo entro cui possa giungere a compimento il percorso di rimozione della tutela di prezzo, è pertanto intenzione dell'Autorità assicurare, attraverso la formulazione del parere richiesto ai sensi della legge 124/17, il necessario raccordo tra le misure regolatorie adottate sul tema, *in primis*, quelle riguardanti il servizio a tutele graduali e le disposizioni dei decreti che il MiSE è in procinto di adottare con riferimento (i) alle modalità per l'ingresso consapevole dei clienti nel mercato libero nonché (ii) all'elenco venditori di energia elettrica;
  - ii. siano ugualmente meritevoli di considerazione le osservazioni espresse dagli intervenuti alla consultazione in merito alla necessità e urgenza di una campagna informativa generalizzata finalizzata a rendere i clienti adeguatamente edotti in merito al percorso di rimozione della tutela di prezzo e alle modalità per accedere al mercato libero;
  - iii. non possa essere accolta la richiesta avanzata da molti operatori di poter continuare a rifornire i clienti assegnati nell'ambito del servizio a tutele graduali, mediante il rinnovo tacito del contratto di somministrazione per due ordini di ragioni: in primo luogo, in quanto il contratto tra l'esercente e il cliente finale che si instaura esclusivamente ai fini dell'erogazione del servizio di ultima istanza è un contratto a termine che cessa al sopraggiungere della sua scadenza naturale coincidente con la fine del periodo di assegnazione definito dall'Autorità, pertanto, ove le parti convengano di prorogare il rapporto in essere occorrerà che gli stessi stipolino un nuovo contratto a condizioni di libero mercato; in secondo luogo, poiché la tacita adesione a nuove condizioni contrattuali da parte di clienti "inerti" non assicura la piena consapevolezza dei clienti finali circa il passaggio al mercato libero;
- rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alla proposta di affidare il servizio dapprima agli esercenti la maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria* e successivamente ad operatori selezionati tramite procedure concorsuali nella successiva fase di *assegnazione a regime*:
  - i. siano condivisibili le preoccupazioni espresse da alcuni rispondenti alla consultazione in merito al potenziale rischio che una durata eccessiva del periodo di *assegnazione provvisoria* possa potenzialmente avvantaggiare gli attuali esercenti la maggior tutela rispetto ai venditori che operano solamente nel libero mercato in vista delle gare per l'*assegnazione a regime* del servizio a tutele graduali; a fronte di ciò, risulti comunque necessario ricorrere a tale fase provvisoria per permettere l'esecuzione di tutte le attività prodromiche allo svolgimento delle gare e soprattutto per consentire agli operatori di disporre di un tempo adeguato per prepararsi a parteciparvi senza tuttavia prolungare eccessivamente il periodo di tale *assegnazione provvisoria*;
  - ii. siano altresì meritevoli di considerazione le osservazioni degli esercenti la maggior tutela in merito all'opportunità di contenere gli interventi e gli oneri gestionali legati all'erogazione del servizio durante la fase di *assegnazione*

*provvisoria* di cui si intende tenere conto nell'ambito della regolazione in materia; a tal fine, sia opportuno consentire agli esercenti, in questa fase transitoria, di adoperare gli stessi marchi e gli stessi canali di comunicazione utilizzati per il servizio di maggior tutela così come non occorrerà rinegoziare con i clienti quanto già concordato (in termini di metodi di pagamento ovvero di modalità di trasmissione della bolletta);

- iii. non siano invece condivisibili le richieste di assegnare *a regime* il servizio a tutele graduali con modalità alternative alle procedure concorsuali atteso che si tratta della modalità ordinaria di affidamento di pubblici servizi ai sensi della normativa europea e nazionale in materia, nonché la modalità tipica di affidamento degli attuali servizi di ultima istanza (salvaguardia elettrica e fornitore di ultima istanza/*default gas*), oltre che lo strumento maggiormente in grado di garantire parità di trattamento tra tutti gli operatori del mercato; quanto alla richiesta di adottare soluzioni diverse a quelle illustrate in consultazione per la clientela domestica allorché sarà rimosso anche per loro il servizio di maggior tutela, occorre precisare che la regolazione del servizio a tutele graduali destinato a tali clienti, a partire da gennaio 2022, esula dal presente provvedimento e sarà definita successivamente valutando anche la necessità di forme di protezione diverse da quelle previste per le piccole imprese nonché di regole di affidamento del servizio che più si attagliano alla numerosità della platea di soggetti coinvolti (attualmente stimabile nell'ordine di milioni di clienti);
- rispetto alle osservazioni pervenute in relazione ai requisiti di accesso al servizio (*sub A.1*):
  - i. debba essere confermato il livello di potenza contrattualmente impegnata non eccedente i 15 kW identificativo delle microimprese aventi diritto alla maggior tutela, proposto nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel, atteso che, da un lato, non sono stati riportati argomenti e/o evidenze sul livello di potenza “tipicamente” associato a tali imprese tali da giustificare una rivalutazione della scelta in questione basata sulla comparazione dei livelli di consumo che mediamente contraddistinguono le imprese di minori dimensioni (come le microimprese) rispetto a quelle di maggiori dimensioni; dall'altro, simile scelta appare contemperare le opposte esigenze espresse in consultazione tra coloro i quali hanno richiesto una riduzione della soglia di potenza prospettata e coloro i quali hanno invece richiesto un innalzamento della stessa;
  - ii. in relazione alle attività di autocertificazione:
    - a. debba essere confermato che l'Autorità predisponga il contenuto del modulo di autocertificazione, come peraltro anche sollecitato da alcuni rispondenti alla consultazione, così da assicurare uniformità di trattamento dei clienti finali che dovranno attestare la titolarità dei requisiti dimensionali (in termini di fatturato e numero di dipendenti) identificativi delle microimprese;
    - b. non sia opportuno dare seguito alla richiesta di alcuni operatori di anticipare le attività di autocertificazione alla fine del 2020 dal momento

che non sembra residuare il tempo sufficiente alla predisposizione dei relativi moduli nonché all'effettiva raccolta degli stessi da parte degli esercenti la maggior tutela entro la fine dell'anno in corso; a riguardo, occorre inoltre precisare, in replica all'asserita esigenza di identificare per tempo la platea di clienti che saranno riforniti nel servizio a tutele graduali durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, che a prescindere dalle caratteristiche dimensionali, tutte le piccole imprese in maggior tutela (incluse le microimprese) alla data dell'1 gennaio 2021, con potenza superiore a 15 kW saranno attribuite di *default* al servizio a tutele graduali; pertanto l'attività di autocertificazione che sarà condotta dagli esercenti la maggior tutela a partire da quella data avrà lo scopo di individuare un numero di clienti, verosimilmente residuale (ossia quelli che pur disponendo di una soglia di potenza inferiore a 15 kW non rispettano i requisiti dimensionali delle microimprese), tali da non incidere in maniera significativa sull'ordine di grandezza di clienti finali che saranno riforniti nel servizio a tutele graduali durante la fase di *assegnazione provvisoria*;

- c. non sia opportuno accogliere la richiesta, avanzata da alcuni operatori, di attribuire al servizio a tutele graduali le imprese con potenza fino a 15 kW rifornite in maggior tutela che non diano riscontro alle autocertificazioni, ciò in quanto, così facendo, si rischierebbe di precludere l'accesso al servizio di maggior tutela a clienti (potenzialmente anche molto piccoli, ad esempio, con un livello di potenza di 3 kW) che ne hanno diritto in qualità di microimprese per il mero fatto di essere rimasti silenti; tale soluzione sarebbe peraltro in contrasto con quanto disposto dalla legge concorrenza che prevede invece la rimozione di tale servizio per la predetta categoria di imprese a partire dal 2022; resta inteso che, al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali, potranno essere effettuati gli opportuni controlli sui punti di prelievo per verificare l'effettiva titolarità dei requisiti per accedere all'uno o all'altro servizio;
- d. ancora, la richiesta di identificare le microimprese solamente sulla base del fatturato e non anche del numero dei dipendenti sia incompatibile con la normativa europea che definisce i requisiti identificativi di tale categoria di imprese e pertanto non possa essere accolta;
- iii. contrariamente da quanto avanzato da alcuni operatori, debba essere confermata la facoltà dei clienti finali di richiedere la voltura su un punto di prelievo associato al servizio a tutele graduali così come una nuova attivazione, atteso che, l'esercente il servizio a tutele graduali, in qualità di soggetto deputato a garantire, in ultima istanza, la continuità della fornitura non può rifiutarsi di eseguire le suddette prestazioni, fatta eccezione per i casi di insolvenza nei confronti dello stesso esercente che giustificano l'interruzione della fornitura (ove il cliente rientri tra quelli disalimentabili); per tale ragione, la medesima facoltà è riconosciuta anche ai clienti riforniti nell'ambito degli altri servizi di ultima istanza (salvaguardia dei grandi clienti di energia elettrica e ultima istanza per il settore del gas naturale) previsti dalla regolazione vigente;

- iv. rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alle misure a tutela del credito occorra precisare che:
  - a. la sospensione della fornitura per morosità pregressa del cliente finale può essere eseguita dall'esercente il servizio a tutele gradualı qualora questo si ritrovi a rifornire, nell'ambito di detto servizio, un cliente che prima di passare al mercato libero gli abbia lasciato degli insoluti; la medesima previsione troverebbe applicazione anche qualora, durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, il servizio a tutele gradualı si attivi per un cliente che ha lasciato della morosità pregressa al medesimo esercente la maggior tutela che lo aveva rifornito in precedenza così da minimizzare gli oneri di morosità gravanti sui clienti finali; di converso tale sospensione non si applicherebbe per morosità pregressa maturata dal cliente nel mercato libero, ancorché con lo stesso operatore né per morosità maturata nei confronti dell'esercente la maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria* qualora questo si ritrovi a servire il medesimo cliente moroso nella fase di *assegnazione a regime* in quanto selezionato come esercente in esito alle gare;
  - b. la richiesta avanzata in consultazione di aumentare il periodo di copertura dell'indennizzo del Sistema Indennitario non possa essere accolta posto che, con la recente deliberazione 219/2020/R/com, l'Autorità è già intervenuta in tal senso ritenendo adeguato estendere l'indennizzo in questione con riferimento al credito delle fatture degli ultimi 5 mesi (in luogo dei previgenti 4 mesi);
  - c. non si ravvede la necessità di accordare agli esercenti il servizio a tutele gradualı la facoltà di ricorrere all'istituto della cessione del credito relativo alle ultime fatture non pagate al venditore entrante, atteso che, il Sistema Indennitario già assolve efficacemente la funzione di tutelare i crediti degli esercenti nei confronti dei clienti morosi che cambiano fornitore e ha anche il vantaggio di essere meno oneroso sotto il profilo gestionale per il venditore entrante;
- rispetto alle osservazioni prevenute con riferimento all'assetto del servizio a tutele gradualı (*sub A.2*):
  - i. sia opportuno confermare la proposta di accordare agli esercenti il servizio a tutele gradualı la facoltà di avvalersi anche di una società dello stesso gruppo in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto in quanto, da un lato, si garantirebbe agli operatori una maggiore flessibilità organizzativa, con delle possibili ricadute positive in termini di maggiore partecipazione alle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio, dall'altro, la limitazione di tale facoltà alle sole società del medesimo gruppo (e non anche ad imprese terze) eviterebbe un aggravio di oneri amministrativi associati all'attività di monitoraggio delle condotte degli esercenti e dei loro utenti del dispacciamento che, in caso contrario, dovrebbe essere estesa a una pluralità di soggetti (anche potenzialmente diversi) nel corso del periodo di assegnazione del servizio;

- ii. siano meritevoli di accoglimento le richieste avanzate da quasi tutti gli operatori che hanno partecipato alla consultazione di non separare i contratti di dispacciamento e trasporto rispettivamente per i punti dei punti di prelievo associati al servizio a tutele gradualmente e quelli del mercato libero, così da limitare gli oneri gestionali a carico degli esercenti (i quali sarebbero ulteriormente incrementati nel caso di assegnazione di aree non appartenenti alle medesime zone di mercato) e che potrebbero, a loro volta, riverberarsi sul prezzo offerto in sede di gara; a fronte di quanto in discorso, anche al fine del monitoraggio delle uscite e dei rientri dal servizio da parte dei clienti finali si intende implementare uno specifico flusso informativo nell'ambito del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) che dovrà essere obbligatoriamente trasmesso dagli esercenti il servizio a tutele gradualmente al SII in occasione di ogni passaggio dal servizio a tutele gradualmente al mercato libero e viceversa;
- iii. siano fondate le osservazioni pervenute con riferimento alle condizioni economiche di erogazione del servizio da parte dei soggetti che subentrino nell'area/e in cui sia divenuto indisponibile l'esercente originariamente selezionato; in tale prospettiva, sia pertanto opportuno prevedere che in caso di indisponibilità dell'esercente, siano dapprima interpellati gli operatori in graduatoria con riferimento all'area/e rimasta/e priva dell'esercente per sondare la loro disponibilità a erogare la fornitura al prezzo originario di assegnazione (così da verificarne l'effettiva sostenibilità economica per il soggetto che subentra) e in caso di esito negativo, permettere ai predetti operatori interpellati di erogare il servizio alle condizioni da loro offerte in sede di gara; qualora la predetta procedura non vada a buon fine, siano successivamente interpellati anche gli altri operatori risultanti nelle graduatorie delle restanti aree territoriali (in ordine di merito economico dell'offerta presentata) per verificare l'interesse a subentrare all'esercente divenuto indisponibile alle suddette condizioni; la previsione di ricorrere agli esercenti la maggior tutela sarebbe mantenuta, provvisoriamente, fino a che il relativo servizio sarà attivo, solo in caso di carenza di interesse da parte di tutti i partecipanti alle gare a erogare il servizio in un'area in cui sia venuto meno l'esercente;
- iv. inoltre, in accoglimento di quanto emerso in consultazione, sia opportuno escludere dalla partecipazione delle prossime procedure concorsuali gli esercenti che siano decaduti dal proprio incarico così da evitare l'affidamento del servizio a soggetti che non siano stati in grado di assolvere puntualmente e correttamente ai propri obblighi di servizio pubblico;
- in relazione alle condizioni economiche del servizio (*sub A.3*):
  - i. si debba confermare la proposta di quantificare il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia, già a partire dal periodo di *assegnazione provvisoria*, sulla base dei valori consuntivi del prezzo all'ingrosso così da trasferire in maniera più diretta, ai clienti finali ivi serviti, il corretto segnale di prezzo della materia energia nonché per renderli maggiormente edotti in merito all'andamento del mercato stesso;

- ii. siano meritevoli di accoglimento le osservazioni pervenute circa le criticità legate alla differenziazione, già nel corso del 2020, del corrispettivo di perequazione applicato ai clienti serviti in maggior tutela, sia in termini di interventi sui sistemi informatici che si sarebbero dovuti effettuare in breve tempo sia di un possibile aumento di reclami da parte dei clienti finali che difficilmente avrebbero compreso una tale differenziazione delle logiche di determinazione del predetto corrispettivo prima dell'effettiva transizione al nuovo servizio a tutele gradualità; pertanto, in occasione dell'aggiornamento delle condizioni economiche di maggior tutela per il quarto trimestre 2020 effettuate con deliberazione 351/2020/R/eel, non si è proceduto ad alcuna differenziazione del corrispettivo *PPE*;
- iii. rispetto alle osservazioni pervenute con riferimento alle condizioni economiche applicabili durante il periodo di *assegnazione a regime*:
  - a. si debba confermare, anche in linea con gli esiti della consultazione, l'applicazione al cliente di un prezzo della materia energia variabile e soggetto ad aggiornamenti periodici nel corso dell'anno, che più riflette la natura temporanea del servizio in questione;
  - b. occorra precisare che il corrispettivo  $C_{SB}$  che sarà determinato dall'Autorità prima delle gare, non mira a coprire integralmente i costi di sbilanciamento dei futuri esercenti ma solamente una quota parte degli stessi così da agevolarli, in questa prima gara inedita, a stimare i costi da incorporare nella propria offerta economica (inclusi quelli di sbilanciamento);
  - c. siano fondate le argomentazioni formulate da alcuni operatori che hanno partecipato alla consultazione in merito all'opportunità di introdurre nella struttura del prezzo una componente in quota fissa (espressa in euro/POD) non oggetto di gara, a copertura dei costi di commercializzazione dei punti associati a clienti non domestici che sarà determinata prudenzialmente dall'Autorità e resa nota prima delle procedure concorsuali, così da mitigare il rischio volume che gli operatori dovranno scontare nel parametro  $\beta$  e quindi favorire, quanto più possibile, la partecipazione alle gare; la predetta componente sarebbe invece mantenuta in quota energia (c€/kWh) per i punti destinati all'illuminazione pubblica alla stregua dell'attuale corrispettivo di commercializzazione della maggior tutela;
  - d. alla luce delle argomentazioni formulate in consultazione in favore di un prezzo unico nazionale (opzione A) ovvero di un prezzo differenziato territorialmente (opzione B), si ritenga preferibile, limitatamente al primo periodo di assegnazione, applicare ai clienti finali che saranno riforniti nel servizio a tutele gradualità un prezzo unico proprio per soddisfare gli obiettivi di gradualità rispetto alle condizioni economiche applicate ai clienti, prescritti espressamente dalla legge concorrenza; sul punto, si anticipa fin d'ora che, in occasione dei successivi periodi di assegnazione potrà invece essere applicato al cliente un prezzo differenziato per area

- territoriale che meglio riflette il costo associato all'erogazione della fornitura in ciascuna area geografica;
- e. sia meritevole di accoglimento la richiesta di numerosi operatori di applicare ai clienti fin da subito il prezzo risultante dalle aste senza alcuna riduzione, dal momento che questi ultimi avrebbero già a disposizione il periodo di *assegnazione provvisoria* per abituarsi gradualmente alla rimozione della tutela di prezzo che avrebbe luogo a partire dall'1 luglio 2021, con l'inizio del periodo di *assegnazione a regime* del servizio; di converso non possa essere accolta la proposta avanzata in consultazione di restituire ai clienti del mercato libero l'eventuale differenziale tra il prezzo emerso in sede di gara e il valore base del corrispettivo  $C_{\text{BID}}$  posto che, se così fosse, non sarebbe trasferito ai clienti del servizio in questione il segnale di prezzo determinatosi nell'ambito delle procedure concorsuali;
  - f. ancora, non si ritiene condivisibile la proposta di aumentare il prezzo applicato al cliente oltre il valore emerso in sede d'asta così da sondare le prime reazioni dei clienti agli stimoli di prezzo, ferme restando le valutazioni che saranno effettuate in occasione delle successive gare per il prossimo periodo di assegnazione e che potrebbero comportare una revisione di taluni aspetti della regolazione in materia;
- iv. rispetto alle osservazioni formulate in relazione alle condizioni di remunerazione degli esercenti il servizio a tutele gradualità:
- a. con riferimento al periodo di *assegnazione provvisoria*:
    - sia meritevole di valutazione la richiesta avanzata dagli esercenti la maggior tutela di ottenere un'adeguata copertura dei costi associati all'erogazione del servizio a tutele gradualità in questa fase transitoria; di converso, la richiesta di ottenere il riconoscimento degli eventuali *stranded costs* all'indomani della rimozione del servizio di maggior tutela per tutti i clienti non rientra nell'ambito di applicazione del presente provvedimento e a quadro normativo vigente non è previsto siffatto riconoscimento;
    - contrariamente da quanto asserito dai rispondenti alla consultazione, sia opportuno prevedere che i costi e i ricavi relativi al servizio a tutele gradualità siano oggetto di separazione contabile, mediante la creazione di un apposito comparto contabile all'interno dell'attività "vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela" di cui al TIUC così da permettere una corretta remunerazione degli esercenti rispetto ai costi sostenuti per l'erogazione rispettivamente del servizio di maggior tutela e di quello a tutele gradualità;
  - b. con riferimento al periodo di *assegnazione a regime*:
    - sia ragionevole la richiesta avanzata in consultazione di prevedere almeno una sessione di perequazione aggiuntiva funzionale anche a eventuali rideterminazioni da parte della CSEA degli importi da regolare con gli esercenti in esito a eventuali rettifiche;

- rispetto alla richiesta di estendere il meccanismo di compensazione della morosità dei clienti non disalimentabili anche ai crediti non riscossi a seguito di prelievi fraudolenti, si ritiene che i connessi costi debbano trovare copertura nell'ambito del parametro  $\beta$  liberamente definito dal venditore in sede di gara, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza in cui il prezzo è liberamente definito dal venditore in sede di gara;
  - a fronte delle preoccupazioni espresse in consultazione in merito all'eventuale cessione dei crediti non recuperabili degli esercenti la maggior tutela ai nuovi esercenti *a regime* del servizio a tutele gradualsi si debba chiarire che alla fine del periodo di *assegnazione provvisoria* gli esercenti il servizio di maggior tutela possano avvalersi del Sistema Indennitario per recuperare parte degli insoluti alla stregua di quanto accade attualmente nel caso di passaggio di un cliente moroso dalla maggior tutela al mercato libero ma non possano cedere il proprio credito, ai sensi dell'attuale regolazione in materia;
- in relazione alle condizioni contrattuali del servizio a tutele gradualsi (*sub A.4*):
    - i. sia opportuno confermare, almeno durante il primo periodo di assegnazione, l'applicazione al cliente delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET sia nella fase di *assegnazione provvisoria* che in quella *a regime*, ciò al fine di accordare ai clienti, da un lato, una protezione di natura contrattuale nei confronti degli esercenti e, dall'altro, un utile strumento di confronto e valutazione dei contratti delle offerte di libero mercato; in occasione delle prossime procedure concorsuali, sarà rivalutata la portata delle predette tutele contrattuali, in linea con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche di un servizio di ultima istanza; inoltre, in accoglimento di quanto richiesto in consultazione, possa essere utile procedere a una razionalizzazione della documentazione, prevedendo, la possibilità dell'esercente di mettere a disposizione del cliente le condizioni di contratto mediante strumenti telematici, a meno che non sia richiesto espressamente il formato cartaceo;
    - ii. con riferimento agli obblighi informativi verso il cliente:
      - a. a fronte delle osservazioni formulate da alcuni degli intervenuti alla consultazione in merito alla necessità di regolamentare le comunicazioni rivolte ai clienti finali che a partire da gennaio 2021 transiteranno nel servizio a tutele gradualsi sia valutata l'opportunità di definire precisi obblighi informativi verso i clienti anche alla luce delle decisioni che saranno assunte in merito alla campagna informativa;
      - b. siano parimenti meritevoli di accoglimento le richieste degli operatori di agevolare gli esercenti il servizio a tutele gradualsi a regime affinché possano prendere contatto con il cliente finale attraverso tutti i canali a loro disposizione e acquisire il consenso al trattamento dei dati personali allegando fin da subito il relativo modulo nella documentazione trasmessa al cliente al momento dell'attivazione del servizio;

- c. sia opportuno estendere fino a dieci giorni dall'attivazione del servizio il termine di trasmissione al cliente finale delle relative informazioni da parte dell'esercente selezionato a seguito delle procedure concorsuali limitatamente alla prima attivazione nel periodo di *assegnazione a regime* in considerazione del numero di clienti potenzialmente elevato da informare;
  - iii. sia da chiarire che, alla stregua di tutti gli operatori del mercato libero, gli esercenti il servizio a tutele graduali che intendano proporre un'offerta di libero mercato al cliente finale rifornito nell'ambito di detto servizio, abbiano l'obbligo di consegnare la scheda sintetica di cui alla deliberazione 426/2020/R/com; sul punto occorre specificare, a titolo di precisazione, che, diversamente da quanto erroneamente ipotizzato da alcuni rispondenti alla consultazione, tale scheda non debba essere invece consegnata ai clienti per cui si attivi il servizio a tutele gradual;
- in relazione ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali (*sub B.1*), sia meritevole di accoglimento la richiesta avanzata da molti operatori di limitare la partecipazione alle gare a una sola società per gruppo così da favorire la massima partecipazione e quindi esiti di gara quanto più possibile competitivi; di converso non sia opportuno introdurre requisiti di natura qualitativa (come l'indice di reclamosità) dal momento che potrebbero rivelarsi poco significativi per un servizio che, a tendere, dovrebbe assolvere solamente alla funzione di ultima istanza; inoltre:
  - i. rispetto alle osservazioni prevenute con specifico riferimento ai requisiti di solidità economico finanziaria occorre evidenziare quanto segue:
    - a. al fine di selezionare esercenti in grado di far fronte alle proprie obbligazioni verso il sistema, sia opportuno mantenere la previsione di un indicatore di *performance* idoneo a valutare la regolarità di pagamento nei confronti di Terna e delle imprese distributrici da parte del partecipante alle gare (o dell'eventuale società del gruppo di cui si sia avvalso ai fini della sottoscrizione dei contratti di dispacciamento e trasporto), definito rispettivamente sulla base dell'indice  $I_0$  del Regolamento di garanzie di Terna e sulla base delle disposizioni del Codice di rete tipo e verificato rispetto all'anno 2020; a quest'ultimo riguardo, si ritiene che il requisito di puntualità dell'utente di trasporto debba ritenersi soddisfatto qualora la verifica del predetto indicatore dia esito positivo in relazione ai contratti stipulati con le 5 maggiori imprese distributrici (alle cui reti sono connessi la stragrande maggioranza dei punti di prelievo), ciò in quanto, così facendo si ridurrebbero gli oneri amministrativi associati alla verifica del requisito in questione con centinaia di imprese distributrici e al tempo stesso si rilevarebbero quei ritardi di pagamento che, per la loro portata, avrebbero un'incidenza significativa in termini di costi per il sistema;
    - b. sempre nell'ottica di selezionare esercenti affidabili verso il sistema, non possa essere accolta la richiesta, avanzata in consultazione, di ritenere l'indicatore di *performance* soddisfatto qualora una sola società del gruppo del partecipante lo rispetti;

- c. per le medesime ragioni di cui sopra, debba essere parimenti confermato il divieto di ammissione alle procedure concorsuali per quelle imprese che abbiano subito una previa risoluzione del contratto di dispacciamento in prelievo e/o trasporto (ovvero che si avvalgano di società a cui è stato risolto il contratto) prevedendo tuttavia, in linea con alcune osservazioni formulate in consultazione, un ragionevole arco temporale entro cui verificare simile requisito; in tale prospettiva, sarebbero escluse dalle gare (1) quelle imprese che abbiano subito (direttamente o indirettamente) una risoluzione contrattuale a partire dal mese di gennaio 2017 e (2) che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel; tale divieto troverebbe applicazione anche qualora i predetti insoluti verso le imprese distributrici siano imputabili a una società del gruppo cui appartiene l'impresa che intende partecipare;
- d. non vi siano i presupposti, né siano state fornite argomentazioni sufficienti per rivedere la soglia di capitale sociale interamente versato prospettata in consultazione che risulta proporzionata all'obiettivo di ammettere alle procedure concorsuali operatori dotati di una adeguata capacità finanziaria, senza tuttavia generare oneri eccessivi che potrebbero scoraggiare la partecipazione stessa;
- ii. con riferimento ai requisiti di natura operativa:
  - a. per le medesime ragioni già indicate al punto A.2, ii, sia opportuno ammettere alle procedure concorsuali anche imprese che si siano avvalse per l'intero anno 2020 di una società appartenente al medesimo gruppo societario in qualità di utente del trasporto e dispacciamento così da ampliare la potenziale partecipazione alle gare limitando al contempo gli oneri amministrativi associati alla verifica dei requisiti su una molteplicità di soggetti; resta inteso che in simile scenario anche tali società debbano dimostrare il possesso dei requisiti di partecipazione, al pari dell'impresa che partecipa alle gare;
  - b. l'individuazione di un numero minimo di clienti serviti ai fini della partecipazione alle gare costituisca un indicatore di adeguatezza del venditore rispetto alla sua capacità di gestire in modo efficiente un numero anche rilevante di nuovi clienti finali, rispetto a quelli già serviti; a fronte di quanto in discorso, non si ritiene via siano i presupposti per ridurre la soglia (pari a 50.000 clienti aventi diritto alla maggior tutela) individuata in consultazione, la quale appare un indicatore adeguato rispetto alla capacità dei partecipanti di gestire in modo efficiente un numero anche rilevante di nuovi clienti finali, rispetto a quelli già serviti, nel caso di aggiudicazione di più aree; né si ritiene possano essere inclusi nel conteggio della predetta soglia i clienti aventi diritto alla tutela gas in quanto la platea di piccole imprese del settore elettrico che saranno rifornite nel servizio a tutele graduali potrebbero avere esigenze gestionali diverse da quelle dei clienti domestici del settore del gas naturale;

- rispetto alle osservazioni ricevute in merito alle garanzie (*sub B.2*) occorra precisare che:
  - i. la rilevanza degli interessi pubblici sottesi al servizio a tutele graduali pone l'esigenza di introdurre adeguate misure atte a preservare la stabilità e la sicurezza del sistema nel suo complesso dal rischio potenziale di insolvenza degli esercenti; in coerenza con tale obiettivo, non si possa accogliere la richiesta, avanzata da alcuni rispondenti alla consultazione, di consentire l'accesso a strumenti come il *rating* o la *parent company* guarantee in considerazione del loro diverso profilo di rischio e quindi della loro minore efficacia, in caso di insolvenza, rispetto ad altri strumenti, come le fidejussioni; in tale prospettiva di garanzia di sicurezza per il sistema, si ritiene tuttavia di poter ammettere anche le fidejussioni assicurative emesse da istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano purché dotati di un adeguato giudizio di *rating* alla stregua di quanto previsto dal Codice di Rete Tipo;
  - ii. in merito agli importi delle garanzie richieste, risulti adeguata e proporzionata, in linea con gli esiti della consultazione, la somma di 50.000 euro, che i partecipanti sono tenuti a versare a garanzia dell'affidabilità dell'offerta e che sarebbe tuttavia loro restituita al termine della gara; quanto alla somma da corrispondere ad Acquirente unico (in qualità di soggetto deputato alla gestione delle procedure concorsuali), per ogni area di assegnazione aggiudicata, possa essere fissata pari a 650.000 euro, anche per tenere conto delle richieste avanzate in consultazione, così da limitare i costi di partecipazione alle procedure concorsuali che potrebbero riverberarsi sul prezzo offerto in sede di gara;
- con riferimento alle informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti alle procedure concorsuali per l'assegnazione a regime del servizio a tutele graduali (*sub B.3*), occorra evidenziare quanto segue:
  - i. il *set* informativo prefigurato nel documento per la consultazione 220/2020/R/eel è stato individuato cercando di contemperare al meglio la duplice esigenza, da un lato, di soddisfare adeguatamente le esigenze cognitive dei partecipanti alle gare così da permettere a tutti di competere su un piano di parità, e dall'altro, di effettuare l'acquisizione e l'analisi di dette informazioni in tempi celeri affinché queste possano essere messe a disposizione con congruo anticipo rispetto allo svolgimento delle gare previsto nei primi mesi del 2021; un'ulteriore estensione del predetto nucleo informativo (in particolare, con l'inclusione di dati nella titolarità degli esercenti la maggior tutela) rischierebbe, invece, di dilatare i tempi di raccolta e di trasferimento dei dati ai potenziali partecipanti, scenario questo non desiderabile dalla stragrande maggioranza degli operatori che hanno risposto alla consultazione; a fronte di quanto in discorso, si ritiene quindi che gli elementi informativi già previsti in consultazione (inclusi quelli relativi alla morosità dei clienti finali) siano già sufficientemente esaustivi e completi;
  - ii. sia tuttavia ragionevole la richiesta di alcuni rispondenti alla consultazione di disporre di dati storici sui prelievi fraudolenti associati ai punti di prelievo sottoposti a procedura concorsuale, così da tenerne conto ai fini della

- formulazione di un'offerta economica in grado di riflettere gli effettivi costi (e rischi) associati all'erogazione del servizio in questione; a tal fine, sia opportuno mettere a disposizione dei partecipanti le predette informazioni che saranno acquisite dagli esercenti la maggior tutela che fino ad ora hanno partecipato al meccanismo di compensazione dei prelievi fraudolenti previsto dal TIV, dal momento che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, nelle aree servite dagli altri esercenti la maggior tutela di maggiori dimensioni il fenomeno non risulta essere particolarmente significativo;
- iii. sia parimenti fondata l'esigenza espressa dai rispondenti alla consultazione di disporre di un tempo adeguato all'analisi delle informazioni pre-gara al fine di poter formulare le proprie offerte in sede di gara;
  - rispetto alle posizioni divergenti espresse in consultazione con riferimento alle aree di territoriali di erogazione del servizio prospettate (*sub B.4*), si debba evidenziare quanto segue:
    - i. i criteri seguiti dall'Autorità per la determinazione delle due configurazioni alternative prefigurate mirano principalmente a favorire la più ampia partecipazione degli operatori alle procedure concorsuali, così da aumentarne la concorrenzialità e ridurre, al contempo, per quanto possibile, il rischio di mancata assegnazione del servizio in certe aree del Paese ovvero la formazione di prezzi "sproporzionati" rispetto al costo del servizio dovuti proprio alla scarsa concorrenzialità delle gare;
    - ii. a fronte dei predetti obiettivi e della connessa finalità di limitare il vantaggio informativo di cui potrebbero godere gli attuali esercenti la maggior tutela nelle zone geografiche da questi attualmente servite, si ritiene opportuno ottimizzare ulteriormente il livello di omogeneità complessiva, in termini di volumi e morosità media, tra aree territoriali raggiunto dalla *configurazione 2* ma senza includere nella stessa area regioni ubicate al nord con quelle ubicate a sud del Paese, così da aggregare zone geografiche caratterizzate da livelli di morosità relativa meno distanti tra di loro;
  - rispetto alle osservazioni prevenute sui criteri di aggiudicazione delle procedure concorsuali (*sub B.5*) e, più in dettaglio:
    - i. con riferimento alle modalità di svolgimento delle aste:
      - a. siano meritevoli di accoglimento le richieste, avanzate da alcuni rispondenti alla consultazione, di introdurre alcuni correttivi al meccanismo d'asta a doppio turno, sempre nell'ottica di favorire esiti quanto più concorrenziali; in particolare:
        - l'individuazione di un *floor* alle offerte che sarà possibile formulare così da evitare offerte che possano rivelarsi predatorie e/o insostenibili per l'esercente nel corso del periodo di assegnazione;
        - nel caso di parità tra più offerte al primo turno, l'ammissione al secondo turno di tutti i partecipanti che offrono le due offerte di valore più basso;

- in caso di parità di offerte al secondo turno, l'aggiudicazione dell'area all'operatore che abbia offerto il prezzo più basso al primo turno;
- b. di converso, non siano condivisibili le richieste di ricorrere a meccanismi d'asta a turno unico ovvero multisessione: nel primo caso, perché non si permetterebbe ai partecipanti di beneficiare del processo di *price discovery* che è invece un ausilio ai partecipanti per formulare più correttamente le proprie offerte economiche, tanto più, in presenza di un contesto di asimmetria informativa che taluni operatori potrebbero riscontrare rispetto ad altri; nel secondo caso perché il predetto meccanismo multisessione non pare soddisfare con maggiore efficacia l'obiettivo di ridurre le incertezze informative dei partecipanti a fronte di una maggiore complessità sotto il profilo procedurale;
- c. non possa essere accolta neanche la richiesta di istituire delle premialità per operatori che gareggiano nelle aree connotate da un maggiore profilo di rischio, atteso che, eventuali premialità in termini di maggiore remunerazione degli aggiudicatari di quelle aree incrementerebbe i costi a carico dei clienti riforniti nell'ambito del servizio e altre forme di premialità risultano non immediatamente individuabili sulla base del contributo ricevuto;
- ii. con riferimento all'applicazione di un tetto massimo alle offerte, sia utile al buon esito delle gare confermare simile misura per evitare che, soprattutto in alcune aree connotate da un rischio di morosità più elevato, in cui non si realizzi il secondo turno, possano formarsi prezzi sproporzionati rispetto ai costi sottesi all'erogazione del servizio, dovuti a valutazioni eccessivamente prudenziali dei partecipanti oppure nell'ipotesi di esercizio di potere di mercato per assenza di concorrenza;
- iii. sia ragionevole e meritevole di accoglimento la richiesta, avanzata da molti degli intervenuti alla consultazione, di ridurre la soglia massima di aree aggiudicabili da ciascun partecipante alle procedure concorsuali e di applicarla anche a quelle del centro sud così da favorire esiti di gara pluralistici; dette aree, sarebbero identificate attraverso il criterio 2, in quanto più favorevole al cliente finale; non paia invece percorribile l'ipotesi di fissare un tetto alla quota di mercato degli operatori in esito alle gare ovvero al livello di concentrazione che possa essere raggiunto dopo tali gare poiché un simile intervento che inciderebbe "artificialmente" sulla struttura di mercato presuppone una valutazione di un comportamento abusivo di un'impresa in posizione dominante, valutazione che esula dalle competenze dell'Autorità;
- iv. siano ragionevoli le osservazioni formulate con riferimento all'opportunità di limitare quanto più possibile il ricorso agli esercenti la maggior tutela per l'erogazione del servizio a tutele gradualmente nel caso di aste andate deserte con riferimento a una o più aree; tuttavia, fintanto che tale servizio sarà operativo, tale soluzione appare la più efficiente al fine di garantire la tempestiva continuità

della fornitura qualora, anche indicando nuove gare non vi sia interesse a parteciparvi;

- v. in considerazione delle preoccupazioni espresse in consultazione con riferimento all'ipotizzato meccanismo di scambio/cessione delle aree territoriali aggiudicate dagli assegnatari, non sia opportuno ricorrervi;
- con riferimento alle osservazioni ricevute sulla durata del periodo di assegnazione (*sub* B.6), non si ravvisino i presupposti (né sono state presentate alternative adeguatamente motivate) per una revisione dell'orizzonte temporale di tre anni proposto in consultazione che risulta adeguato a permettere agli esercenti di coprire i costi associati all'erogazione del servizio in questione, evitando, al contempo, il consolidamento di posizioni di vantaggio competitivo da parte degli assegnatari del servizio;
- per ultimo, con riferimento alle tempistiche di attuazione degli interventi oggetto del presente provvedimento, siano condivisibili e meritevoli di considerazione le richieste avanzate in consultazione di prevedere un congruo arco temporale per consentire agli operatori di partecipare alle procedure concorsuali e agli aggiudicatari di erogare il servizio.

**RITENUTO, PERTANTO CHE:**

- sia necessario e urgente dare attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della legge 124/17 che intesta all'Autorità il compito di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle microimprese e adottare disposizioni per assicurare il servizio a tutele graduali ai clienti senza fornitore alla data di rimozione del servizio di maggior tutela, prevedendo parimenti opportune misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura di tali clienti;
- in ossequio alle predette disposizioni, si debba definire (A) la regolazione del servizio a tutele graduali e (B) le modalità di assegnazione dello stesso a partire dall'1 gennaio 2021, data di rimozione della tutela di prezzo per le piccole imprese connesse in bassa tensione (e attualmente rifornite in maggior tutela), diverse dalle microimprese titolari di punti di prelievo con il livello di potenza indenticato dall'Autorità; i predetti interventi regolatori siano peraltro indifferibili posto che, in assenza degli stessi, non sarebbe garantito un servizio di ultima istanza (e quindi la continuità della fornitura) ai clienti senza un contratto a condizioni di libero mercato che, a partire dalla suddetta data, non avranno più diritto ad accedere al servizio di maggior tutela;
- al fine di quanto sopra, sia pertanto opportuno confermare la previsione di un periodo di *assegnazione provvisoria*, decorrente dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, in cui il servizio a tutele graduale sia erogato dagli attuali esercenti la maggior tutela, seguito un periodo di *assegnazione a regime* decorrente dall'1 luglio 2021, in cui il servizio sia invece erogato dagli esercenti selezionati attraverso procedure concorsuali; il periodo individuato tra le due fasi darebbe un tempo sufficiente agli operatori per prepararsi alla partecipazione alle gare e consentirebbe altresì di

- svolgere le procedure concorsuali dopo l'adozione del decreto del MiSE recante le misure per l'ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero, circostanza questa che darebbe maggiori certezze ai potenziali partecipanti;
- con specifico riferimento alla regolazione del servizio a tutele graduali (A) sia pertanto opportuno:
    - i. confermare gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai requisiti di accesso al servizio, prevedendo che:
      - a. a partire dall'1 gennaio 2021 debbano essere rifornite nell'ambito del servizio a tutele graduali tutte le piccole imprese che alla predetta data non siano titolari di un contratto a condizioni di libero mercato, identificando come tali le piccole imprese con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni che risultino: (1) titolari di punti di prelievo tutti connessi in bassa tensione e (2) che eccedono i limiti al numero di dipendenti e/o al valore del fatturato/bilancio annuo previsti dalla direttiva (UE) 2019/944 per le microimprese, ovvero, (3) che dispongono di una soglia di potenza superiore a 15 kW;
      - b. ai fini dell'identificazione delle microimprese, gli esercenti la maggior tutela, richiedano, a partire da gennaio 2021, un'apposita autocertificazione alle imprese da questi rifornite nell'ambito del servizio di maggior tutela, mentre ai fini dell'identificazione delle piccole imprese che hanno diritto al servizio a tutele graduali (rispetto a quello di salvaguardia), gli esercenti il servizio a tutele graduali, richiedano la predetta autocertificazione in occasione di ogni nuova attivazione al servizio già a partire dal periodo di *assegnazione provvisoria*; e che le suddette autocertificazioni siano richieste in conformità al contenuto definito dall'Autorità;
      - c. i clienti finali non possano accedere al servizio in questione se titolari di un contratto sul libero mercato ma possano richiedere la voltura su un punto di prelievo associato al servizio così come una nuova attivazione, alla stregua degli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico e del gas naturale;
      - d. gli esercenti il servizio possano disporre delle misure a tutela del proprio credito previste dalla regolazione vigente;
    - ii. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione con riferimento all'assetto del servizio con le seguenti specificazioni, che rispondono alle esigenze espresse in consultazione:
      - a. nella fase di *assegnazione a regime* gli esercenti possano avvalersi solamente di una società del gruppo (che dovrà rimanere tale per tutto il periodo di assegnazione) ai fini della conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto;
      - b. sempre durante la fase di *assegnazione a regime*, gli esercenti non siano tenuti a stipulare due distinti contratti di trasporto e dispacciamento rispettivamente per i punti di prelievo riforniti nel servizio a tutele graduali e nel mercato libero; al contempo, al fine di monitorare i passaggi tra il

- servizio a tutele graduali e il mercato libero, i medesimi esercenti siano tenuti a trasmettere obbligatoriamente uno specifico flusso informativo nell'ambito del SII, in occasione di ogni passaggio;
- c. nell'ipotesi in cui un esercente decada dal suo incarico, si proceda in via prioritaria a sondare la disponibilità degli altri partecipanti alle gare a subentrare, al prezzo di assegnazione e, in subordine, al proprio prezzo offerto, e in ultima istanza, si ricorra agli esercenti la maggior tutela fintanto che sarà operativo tale servizio;
- iii. confermare sostanzialmente gli orientamenti posti in consultazione con riferimento alle condizioni economiche del servizio, ancorché rivisti sotto alcuni profili, per tenere conto degli esiti della consultazione; a tal fine, sia opportuno prevedere che:
- a. sia applicato al cliente:
- durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, un prezzo analogo a quello del servizio di maggior tutela, fatta eccezione per la componente a copertura dei costi di approvvigionamento, determinata sulla base dei valori consuntivi del PUN;
  - durante il periodo di *assegnazione a regime*, un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:
    - i. un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici per la parte approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento);
    - ii. specifici corrispettivi minimi definiti prudenzialmente dall'Autorità prima delle procedure concorsuali: (i) in quota energia (c€/kWh) a copertura dei costi di sbilanciamento; (ii) in quota fissa (€/POD) e in quota energia (c€/kWh) a copertura dei costi di commercializzazione di punti di prelievo rispettivamente di clienti non domestici e per illuminazione pubblica;
    - iii. un prezzo unico a livello nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo (parametro  $\alpha$ ) senza ricorrere ad ulteriori forme di gradualità rispetto a quelle insite nel periodo di *assegnazione provvisoria*;
  - in deroga a quanto sopra, e limitatamente ai casi in cui il cliente acceda al servizio in esito alla risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del proprio venditore del libero mercato, il parametro  $\alpha$  pari a zero, con riferimento ai prelievi effettuati dalla data di attivazione del servizio, fino all'ultimo giorno del mese successivo a tale data;
- b. gli esercenti siano remunerati:
- durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, in continuità con le modalità del servizio di maggior tutela e possano accedere, ove ve ne siano i presupposti, anche ai meccanismi di compensazione

- previsti dal TIV; saranno poi valutate apposite modalità di riconoscimento di eventuali costi non già coperti per l'erogazione del servizio a tutele gradualità in questa fase transitoria;
- durante il periodo di *assegnazione a regime*, ciascun esercente il servizio riceva una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara (parametro  $\beta$ ), a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione (che servirà anche a coprire eventuali saldi residui di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica fino all'anno di competenza 2020) e possa accedere a un meccanismo di reintegrazione dei crediti non recuperabili generati da clienti non disalimentabili, definito secondo criteri e modalità incentivanti ad una efficiente gestione del credito da parte degli esercenti, alla stregua di analoghi meccanismi già previsti per gli altri servizi di ultima istanza del settore elettrico e del gas naturale;
  - al pari del servizio di salvaguardia dei grandi clienti, nel caso di clienti che accedono al servizio a tutele gradualità a valle della risoluzione del contratto di dispacciamento e/o trasporto del venditore del mercato libero, gli esercenti del servizio a *regime* siano altresì compensati (1) della mancata applicazione del parametro  $\alpha$  con riferimento ai prelievi dei predetti clienti per il periodo intercorrente dall'attivazione del servizio fino all'ultimo giorno del mese successivo alla data di tale attivazione, (2) in misura pari al prodotto tra l'energia prelevata da tali clienti nei primi 5 giorni successivi all'attivazione del servizio e la differenza tra i corrispettivi di sbilanciamento pagati a Terna per i predetti prelievi e il PUN;
- c. ai fini della corretta remunerazione degli esercenti sia durante il periodo di *assegnazione provvisoria* che durante l'*assegnazione a regime* i costi e ricavi afferenti al servizio a tutele gradualità siano oggetto di separazione contabile; a tal fine, debba essere creato un apposito comparto all'interno dell'attività di "vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela" di cui al TIUC a cui imputare costi e ricavi del servizio nella fase provvisoria e un'attività separata in relazione alla vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio *a regime*; debbano inoltre essere demandate al Manuale di contabilità regolatoria, pubblicato dagli Uffici dell'Autorità, le specifiche tecniche di dettaglio per l'attuazione della predetta previsione di cui sopra;
- iv. confermare altresì l'applicazione delle condizioni contrattuali delle offerte PLACET sia durante il periodo di *assegnazione provvisoria* che a *regime*, con le seguenti precisazioni:
- a. durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, al fine di contenere gli oneri amministrativi in questa fase transitoria e in considerazione degli obiettivi di gradualità, gli esercenti la maggior tutela possano continuare ad applicare ai clienti finali le modalità di pagamento e di ricezione della

- bolletta già concordate, nonché continuare a usare il medesimo marchio della maggior tutela (a eccezione del nome del servizio) e gli stessi canali di comunicazione;
- b. durante il periodo di *assegnazione a regime*, in parziale deroga alla disciplina delle offerte PLACET- che prevede la trasmissione della bolletta in formato digitale quale modalità ordinaria- l' esercente, prima di inviare la bolletta in tale formato, debba acquisire dal cliente finale un valido indirizzo di posta elettronica, informandolo, a tal fine, nella comunicazione che gli sarà fornita al momento dell'attivazione del servizio; nelle more dell'acquisizione del predetto indirizzo e in caso di silenzio del cliente finale, la bolletta dovrà essere inviata in formato cartaceo, ciò in quanto, a differenza dei contratti delle offerte PLACET che presuppongono un comportamento attivo del cliente il quale concorda di ricevere la bolletta in formato digitale (e mette a disposizione un recapito a cui destinarla), il servizio a tutele gradualì, proprio per la sua natura di ultima istanza, non presuppone la volontà del cliente di accedervi; inoltre, si debba derogare all'applicazione dello sconto al cliente che scelga contestualmente la bolletta elettronica e la modalità di addebito automatico delle fatture posto che tale sconto potrebbe incidere sul valore del prezzo offerto in sede di gara;
  - c. gli esercenti *a regime* del servizio a tutele gradualì siano tenuti a inviare al cliente, entro sette giorni dall'attivazione del servizio, un'apposita comunicazione recante le informazioni essenziali sul servizio, sull'identità dell'esercente e sulla sua facoltà di poter passare al mercato libero; il termine della suddetta comunicazione sarà incrementato a dieci giorni limitatamente alla prima attivazione che avverrà a seguito delle procedure concorsuali;
  - d. gli esercenti *a regime* abbiano la facoltà di proporre offerte di libero mercato ai clienti riforniti nell'ambito del servizio a tutele gradualì nel rispetto della normativa sulla tutela della *privacy* e delle disposizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione 426/2020/R/com, incluso l'obbligo di consegna della scheda sintetica;
  - v. confermare gli obblighi di rendicontazione in capo agli esercenti il servizio a tutele gradualì prospettati in consultazione;
- con riferimento alle modalità di *assegnazione a regime* del servizio a tutele gradualì (B) sia opportuno:
    - i. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali, con le seguenti specificazioni, che tengono conto degli esiti della consultazione:
      - a. sia ammessa a partecipare alle procedure concorsuali solamente una società per gruppo societario;
      - b. nell'ambito dei requisiti di solidità economico-finanziaria:
        - l'indicatore di *performance* verso Terna risulti soddisfatto qualora negli ultimi dodici mesi precedenti le gare l'indice  $I_0$  del

- Regolamento garanzie di Terna non sia risultato pari a 1 con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo di cui sia titolare il partecipante alle gare ovvero la società del gruppo di cui si avvale per più di una volta;
- l'indicatore relativo alla puntualità dei pagamenti nei confronti dei distributori sia soddisfatto qualora ciascuna delle 5 principali imprese distributrici (per numero di punti connessi alla rete) con cui l'utente del trasporto abbia un contratto in essere verificchino che, in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in ciascun semestre del 2020, non si siano verificati due o più ritardi di pagamento;
  - sia fatto divieto di partecipare alle procedure concorsuali alle imprese che direttamente (o per il tramite di una società del gruppo) abbiano subito la risoluzione di un contratto di dispacciamento in prelievo e/o di trasporto a partire dal 2017 e che abbiano lasciato insoluti a imprese distributrici che hanno partecipato al meccanismo di compensazione di cui alla deliberazione 50/2018/R/eel oppure facciano parte del medesimo gruppo societario di società a cui siano imputabili tali insoluti;
- c. ai fini del soddisfacimento dei requisiti di natura operativa, i partecipanti alle gare:
- possano essersi avvalsi, per l'intero anno 2020, di società del gruppo societario per la conclusione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a condizione che tali società rispettino anch'esse i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali;
  - debbano avere rifornito alla data del 31 dicembre 2020 almeno 50.000 clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela;
- d. gli operatori selezionati in qualità di esercenti debbano rispettare i requisiti di partecipazione per tutto il periodo di assegnazione del servizio a tutele gradualmente, a pena di decadenza dall'incarico;
- ii. rivedere parzialmente gli orientamenti posti in consultazione in merito alle garanzie, prevedendo che:
- a. si possa ricorrere, in aggiunta alle garanzie bancarie, anche a quelle assicurative purché si tratti di istituti assicurativi italiani in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa sul territorio italiano e che detengano un giudizio di *rating* creditizio pari o superiore a BBB- se rilasciato da *Standard & Poor's Corporation* o da *Fitch Ratings*, Baa3 se rilasciato da *Moody's Investors Service*, B+ se emesso da *A.M. Bes*;
  - b. debba essere corrisposta ad Acquirente unico, da ciascun partecipante la somma di 50.000 euro ai fini della partecipazione alle gare mentre ai fini dell'aggiudicazione debba essere versata, per ciascuna area assegnata, una garanzia pari a 650.000 euro;

- iii. confermare integralmente gli orientamenti posti in consultazione con riferimento al contenuto delle informazioni riguardanti le caratteristiche dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, da rendere note prima delle procedure concorsuali, prevedendo altresì che:
  - a. siano messi a disposizione dei partecipanti anche i dati sui quantitativi di energia elettrica riconducibili a prelievi fraudolenti associati ai punti di prelievo ubicati nelle aree in cui il fenomeno assume maggiore incidenza;
  - b. le informazioni pre-gara siano rese note ai partecipanti, per ciascuna regione e distintamente per il comune di Milano, circa due mesi prima della formulazione della propria offerta economica per permettere loro di disporre un tempo congruo per analizzarle;
- iv. modificare le aree territoriali prospettate in consultazione prevedendo una configurazione alternativa che, pur mantenendo il vincolo di non segregare le province delle varie regioni (attività questa onerosa e che richiederebbe tempi di analisi e raccolta dati incompatibili con quelli prospettati per le gare), raggiunga un maggiore livello di omogeneità complessiva tra aree in termini di volumi e livello di morosità;
- v. confermare sostanzialmente gli orientamenti posti in consultazione in relazione ai criteri di aggiudicazione, con le seguenti specificazioni, che tengono conto degli esiti della consultazione:
  - a. prevedere l'accesso al secondo turno, anche in presenza di due soli partecipanti e per tutti i partecipanti che al primo turno offrano le due offerte di valore più basso;
  - b. in caso di offerte di pari valore al secondo turno, prevedere l'assegnazione all'operatore che ha formulato l'offerta migliore al primo turno;
  - c. applicare al valore delle offerte formulate in sede di gara già al primo turno:
    - un limite minimo (*floor*) rivelato preventivamente alle gare così da evitare che l'incertezza su tale soglia possa indurre i partecipanti ad aumentare il valore dell'offerta formulata per scongiurare il rischio di essere esclusi dalla gara; e
    - un tetto massimo (*cap*), differenziato per area territoriale, non rivelato in anticipo, per evitare la convergenza delle offerte al valore del *cap* e quindi un potenziale aumento del prezzo offerto in gara;
  - d. applicare un tetto massimo in relazione alle aree aggiudicabili da un singolo operatore pari a 50% dei volumi totali di tutte le aree di assegnazione, incluse quelle del centro-sud, prevedendo altresì che tali aree siano identificate sulla base del differenziale tra il valore delle offerte formulate dai primi due operatori in graduatoria che riduce l'impatto sul prezzo pagato dal cliente;
  - e. confermare il ricorso alle aste di "riparazione" per l'affidamento delle aree rimaste non assegnate prevedendo contestualmente un innalzamento del

valore del tetto massimo alle offerte per evitare che le gare vadano nuovamente deserte;

- f. non prevedere lo scambio o la cessione di aree tra gli aggiudicatari;
- vi. confermare la durata di tre anni del primo periodo di assegnazione, intercorrente dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024;
- sia opportuno confermare le tempistiche prospettate in consultazione per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'*assegnazione a regime* del servizio a tutele gradualì e per l'attivazione dello stesso prevedendo che:
  - i. entro il 22 gennaio 2021 Acquirente unico pubblichi il Regolamento di gara;
  - ii. entro il 19 febbraio, Acquirente unico metta a disposizione esclusivamente dei partecipanti alle procedure concorsuali le informazioni pre-gara;
  - iii. entro il 31 maggio 2021 siano pubblicati gli esiti delle procedure concorsuali;
  - iv. entro l'1 luglio 2021 sia completato il trasferimento dei punti di prelievo agli esercenti selezionati in esito alle aste;
- si debba incaricare Acquirente unico di predisporre modalità telematiche di partecipazione e svolgimento delle procedure concorsuali;
- sia opportuno prevedere che, con uno o più successivi provvedimenti, siano definiti:
  - i. eventuali obblighi informativi a carico degli esercenti la maggior tutela durante il periodo di *assegnazione provvisoria*, da individuare in accordo con il contenuto della campagna informativa istituzionale che sarà svolta sul tema;
  - ii. le modalità applicative relative alla remunerazione degli esercenti la maggior tutela per il riconoscimento dei costi sostenuti durante il periodo di *assegnazione provvisoria* oltre che le modalità applicative del meccanismo uscita clienti di cui al TIV per il servizio di maggior tutela erogato nell'anno 2021;
  - iii. le tempistiche e le modalità di aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale nell'ambito del SII, con l'informazione relativa alla permanenza nel servizio a tutele gradualì, in particolare in occasione di ogni passaggio di un punto di prelievo da e verso il servizio;
  - iv. i processi sottostanti lo *switching* contestuale alla voltura su un punto di prelievo rifornito nel servizio a tutele gradualì che sarà operativo a partire dall'inizio del periodo di *assegnazione a regime*;
  - v. le attività di reportistica, ai fini del monitoraggio del mantenimento dei requisiti di partecipazione da parte degli esercenti il servizio a tutele gradualì, per tutto il periodo di assegnazione del servizio;
  - vi. i valori del corrispettivo  $C_{SB}$ , del corrispettivo di commercializzazione espresso in euro/POD/anno e in c€/kWh e del corrispettivo  $C_{CM}$  nonché le modalità di raccolta del gettito a copertura del meccanismo di reintegrazione della morosità dei clienti non disalimentabili presso i clienti riforniti nel servizio a tutele gradualì ed eventualmente anche dagli aventi diritto a tale servizio, che saranno resi noti ai partecipanti prima dello svolgimento delle procedure concorsuali, al più tardi, entro la data in cui Acquirente unico metterà a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara;
  - vii. i valori rispettivamente del *cap* e del *floor* al prezzo offerto, da rendere noti ai partecipanti nel caso del *cap* solo a conclusione delle procedure concorsuali e

nel caso del *floor* prima dello svolgimento delle stesse, al più tardi, entro la data in cui Acquirente unico metterà a disposizione dei partecipanti le informazioni pre-gara;

- sia opportuno prevedere che possano essere definiti specifici obblighi di reportistica a carico degli esercenti le tutele gradualità a regime, anche finalizzati a monitorare gli esiti del primo periodo di assegnazione del servizio;
- sia opportuno disporre la pubblicazione del nuovo testo delle disposizioni del TIV come derivante dagli interventi previsti dal presente provvedimento;
- sia, infine, opportuno modificare e integrare il TIS, TIT, TIUC, l'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com e l'Allegato A alla deliberazione 487/2015/R/eel alla luce degli interventi previsti nel presente provvedimento.

## **DELIBERA**

1. di sostituire l'Allegato A alla deliberazione 301/2012/R/eel con l'Allegato A alla presente deliberazione, contenente altresì una tavola di concordanza della nuova numerazione del TIV rispetto alla numerazione in vigore fino alla data di efficacia dello stesso a partire dall'1 gennaio 2021;
2. di prevedere che, ai fini della definizione delle partite di competenza del periodo anteriore all'entrata in vigore del presente provvedimento, siano fatte salve e trovino applicazione le disposizioni di cui agli Allegati A alla deliberazione 301/2012/R/eel e alla deliberazione 156/07 per i periodi di rispettiva competenza;
3. di adottare con efficacia dall'1 gennaio 2021:
  - i. l'Allegato B alla presente deliberazione, recante "Disposizioni per l'erogazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria";
  - ii. l'Allegato C alla presente deliberazione, recante le "Disposizioni per l'assegnazione del servizio a tutele gradualità per le piccole imprese del settore dell'energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza)";
4. di sostituire l'articolo 25 del TIS con il seguente articolo:

### **“Articolo 25**

*Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione*

- 25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a restituzione del differenziale relativo all'attività di commercializzazione di competenza di ciascun utente del

dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al:

- a) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2021;
- b) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualmente e nel servizio di salvaguardia, a partire dall'1 luglio 2021.”;

5. di apportare le seguenti modifiche al TIT:

- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di TIV è sostituita dalla seguente definizione:  
“ • TIV è il Testo integrato dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita di energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/EEL come successivamente modificato e integrato;”;
- ii. all'articolo 1, comma 1 dopo la definizione di “rete con obbligo di connessione di terzi” è inserita la seguente definizione:  
“• **servizio a tutele gradualmente o tutele gradualmente** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124;”;
- iii. all'articolo 1, comma 1 la definizione di “servizio di maggior tutela o maggior tutela” è sostituita dalla seguente definizione:  
“• **servizio di maggior tutela o maggior tutela** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, e dell'articolo 1, comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124;”;
- iv. all'articolo 41, comma 41.1, lettera o) le parole “comma 39.2 del TIV” sono sostituite dalle parole “comma 49.2 del TIV”;
- v. all'articolo 41, comma 41.1, la lettera q) è sostituita dalla seguente lettera:  
“q) il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia alimentati dal corrispettivo di cui al comma 42.11 lettera c) del TIV e dal corrispettivo di cui all'articolo 25bis del TIS;”;
- vi. all'articolo 41, comma 41.1 la lettera x) è sostituita dalla seguente lettera:  
“x) il Conto emergenza COVID-19;”;
- vii. all'articolo 41, comma 41.1 dopo la lettera x) sono aggiunte le seguenti lettere:  
“y) il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualmente alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera f) del TIV;

- z) il Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualmente alimentato dal corrispettivo di cui al comma 34.6 lettera e) del TIV.”;
- viii. all’articolo 54, comma 54.1 le parole “nell’ambito del servizio di salvaguardia.” sono sostituite dalle parole “nell’ambito del servizio a tutele gradualmente ad eccezione del periodo 1 gennaio 2021-30 giugno 2021, e del servizio di salvaguardia.”;
- ix. l’articolo 56 è sostituito dal seguente articolo:

**“ Articolo 56**

*Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia*

- 56.1 Il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio di salvaguardia è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio ai sensi delle deliberazioni 370/2012/R/eel, 456/2013/R/eel, 538/2016/R/EEL e ai sensi degli articoli 44 e 45 del TIV.”;
- x. dopo l’articolo 61bis sono aggiunti i seguenti articoli:

**“ Articolo 61ter**

*Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualmente*

61ter.1 Il Conto oneri per i meccanismi di reintegrazione del servizio a tutele gradualmente è utilizzato per la copertura degli ammontari riconosciuti agli esercenti il servizio ai sensi degli articoli 36 e 37 del TIV.

**Articolo 61quater**

*Conto per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualmente*

61quater.1 Il Conto oneri per il meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele gradualmente è utilizzato per la copertura degli ammontari di cui all’articolo 38 del TIV.”;

- 6. di apportare le seguenti modifiche al TIUC:
  - i. all’articolo 1, comma 1.1, dopo la definizione di “servizio di salvaguardia o salvaguardia” è aggiunta la seguente definizione:
    - “• **servizio a tutele gradualmente** o **tutele gradualmente** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all’articolo 1 comma 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124;”;
  - ii. all’articolo 4, comma 4.1, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:
    - “gbis) vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele gradualmente;”;

- iii. all'articolo 4, dopo il comma 4.9 è inserito il seguente comma:  
“ 4.9bis L'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele graduali comprende le operazioni di approvvigionamento di energia elettrica all'ingrosso, dirette o attraverso terzi, e i connessi servizi di dispacciamento, trasmissione, distribuzione e misura per la consegna dell'energia elettrica al punto di prelievo dei clienti finali nel medesimo servizio a tutele graduali, nonché le operazioni svolte per la gestione del rapporto commerciale con il cliente come la fatturazione e la gestione dei pagamenti, inclusi il recupero e la cessione dei crediti.”;
- iv. all'articolo 6, dopo il comma 6.6 è inserito il seguente comma:  
“ 6.6bis Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele graduali costituiscono comparti di separazione contabile:  
a) vendita di energia elettrica ai clienti finali non disalimentabili;  
b) vendita di energia elettrica ai clienti finali disalimentabili.”;
- v. all'articolo 6, il comma 6.7 è sostituito dal seguente comma:  
“ 6.7 Per l'attività di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela costituiscono comparti di separazione contabile:  
a) vendita di energia elettrica ai clienti finali domestici;  
b) vendita di energia elettrica agli altri clienti finali;  
c) vendita di energia elettrica ai clienti finali del servizio a tutele graduali per il periodo di assegnazione provvisoria 1 gennaio – 30 giugno 2021.”;
- vi. all'articolo 8, comma 8.1, la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:  
“g) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, nel servizio a tutele graduali, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente superiore a 100.000;”;
- vii. all'articolo 31, comma 31.1, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:  
“f) vendita ai clienti finali di energia elettrica, in regime di maggior tutela, nel servizio a tutele graduali, sul libero mercato o in regime di salvaguardia con un numero di clienti complessivo alla fine dell'esercizio precedente inferiore a 100.000;”
- viii. all'articolo 31, il comma 31.2 è sostituito come di seguito:  
“Gli esercenti che svolgono esclusivamente una o più delle attività di cui al comma 4.1, le lettere f), g), g bis), h), i), j), k), r), s), t), u) e v), non sono in ogni caso tenuti alla trasmissione all'Autorità delle informazioni prevista al comma 14.1, lettere f) e g), per il regime ordinario di separazione contabile e dal comma 27.1, lettera b), per il regime semplificato di separazione contabile;”;

7. di apportare le seguenti modifiche all'Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com:
- i. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di Codice di condotta commerciale è sostituita dalla seguente:
    - “• **Codice di condotta commerciale** è l'Allegato A alla deliberazione 27 ottobre 2020, 426/2020/R/com;”;
  - ii. all'articolo 1, comma 1.1 la definizione di TIV è sostituita dalla seguente:
    - “• **TIV** è il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza, approvato con deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel;”;
  - iii. all'articolo 4, comma 4.1:
    - a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
      - “e. scheda sintetica di cui all'Allegato 4 del Codice di condotta commerciale;”;
    - b) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
      - “h. livelli specifici e generali di qualità commerciale, ai sensi dell'Articolo 9, comma 9.1, lettera h. del Codice di condotta commerciale;”;
  - iv. all'articolo 9, il comma 9.3 è sostituito dal seguente:

“9.3 L'importo del deposito cauzionale di cui al comma 9.1 è addebitato al cliente nella prima fattura utile e e:

    - a) per la fornitura di energia elettrica è:
      - i) pari a 11,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV;
      - ii) pari a 15,5 euro per ogni kW di potenza contrattualmente impegnata per i punti di prelievo della tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera c) del TIV, con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
      - iii) non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per 1 (uno) periodo di fatturazione, per tutti gli altri punti di prelievo;
    - b) per la fornitura di gas naturale è pari a quanto previsto dalle tabelle 6 e 7 del TIVG.

Gli importi del deposito cauzionale sono raddoppiati qualora si verifichi una delle condizioni di cui al comma 12.6 del TIV o 5.3 del TIVG. Nel caso in cui il cliente finale non versi il deposito cauzionale di cui al comma 9.1, il venditore può chiedere all'impresa di distribuzione di procedere alla sospensione della fornitura ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II del TIMOE e del Titolo II del

- TIMG. In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE e 5.2, lettera c) TIMG.”;
- v. all’articolo 14, il comma 14.7 è sostituito dal seguente:  
“14.7 Nei casi di inadempimento agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 14.1 e 14.5 e qualora il prezzo di cui al comma 14.6 sia diverso da quello previsto dalle Condizioni economiche in scadenza, il Cliente finale ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 euro di cui all’art. 14, comma 1 del Codice di condotta commerciale.”;
8. di modificare l’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel, prevedendo che all’articolo 8, comma 8.1 le parole “di cui al comma 4.3 del TIV” siano sostituite dalle parole “di cui al comma 3.1 dell’Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel con riferimento al servizio a tutele gradualı provvisorio e al comma 4.4 del TIV in tutti gli altri casi”;
9. di prevedere che:
- i. siano efficaci dall’1 gennaio 2021 le modifiche di cui ai punti 4, 5, 6 e 7 limitatamente ai punti ii e iv e 8;
  - ii. siano efficaci dall’1 luglio 2021 le modifiche di cui al punto 7 con riferimento ai punti i., iii., v;
10. di dare mandato al Direttore responsabile della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di definire, con successive determine, specifici obblighi di reportistica a carico degli esercenti le tutele gradualı *a regime*, anche finalizzati a monitorare gli esiti del primo periodo di assegnazione del servizio;
11. di pubblicare la presente deliberazione, gli Allegati A, B e C al presente provvedimento di cui formano parte integrante e sostanziale, il TIS, il TIT, il TIUC, l’Allegato A alla deliberazione 555/2017/R/com e l’Allegato B alla deliberazione 487/2015/R/eel sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

24 novembre 2020

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*